

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 settembre 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2004, n. 8.

Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2004, n. 9.

Abrogazione della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Regime del canone di locazione dei beni immobili proprietà regionale utilizzati da imprese industriali ed cooperative di produzione e lavoro) ..... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2004, n. 10.

Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali ..... Pag. 5

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2004, n. 1.

Interpretazione autentica del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali) ..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2004, n. 2.

Interpretazione alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 24 (disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici) ..... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2004, n. 3.

Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria ..... Pag. 7

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2004, n. 4.

Norme in materia di tutela e di rappresentanza delle categorie protette ..... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2004, n. 5.

Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge finanziaria 2004), concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi ..... Pag. 8

LEGGE REGIONALE 29 marzo 2004, n. 6.

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei comuni) ..... Pag. 11

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 17.

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali ..... Pag. 11

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16.

Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità.

Pag. 17

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 giugno 2004, n. 30.

**Autorizzazione all'indebitamento finalizzato all'acquisto di immobili sede di uffici regionali. Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006.**  
Pag. 25

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2004, n. 31.

**Disposizioni attuative dell'art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) in materia di contenzioso concernente l'invalidità civile e modifiche all'art. 14 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, Istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) . . . . .** Pag. 25

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2004, n. 32.

**Modifiche alla legge regionale 23 luglio 12991, n. 38, (Norme per il riconoscimento dell'associazione degli ex consiglieri regionali). . . . .** Pag. 26

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 1.

**Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002. . . . .** Pag. 27

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 2.

**Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004 . . . . .** Pag. 27

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 3.

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.**  
Pag. 27

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2004, n. 4.

**Iscrizione al registro regionale delle associazioni di volontariato che operano nel campo della donazione del sangue di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 concernente la disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio anche dei gruppi donatori di sangue C.R.I . . . . .** Pag. 27

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2004, n. 5.

**Modifiche della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19 (Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'art. 133, secondo comma della Costituzione) e successive modificazioni. . . . .** Pag. 27

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2004, n. 6.

**Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali . . . . .** Pag. 28

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2004, n. 7.

**Modifica alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente). Disposizione transitoria . . . . .** Pag. 28

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2004, n. 8.

### Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 26 del 29 giugno 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto e beneficiari*

1. In considerazione della natura di infrastrutture di base e della rilevanza pubblica degli impianti funiviari, che trovano il loro fondamento nel regime di concessione previsto dalla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), la giunta regionale è autorizzata a concedere, ai soggetti concessionari di servizi di trasporto pubblico, contributi in conto capitale finalizzati ad agevolare la riqualificazione e il potenziamento degli impianti funiviari e delle strutture ad essi funzionalmente connesse, secondo le disposizioni della presente legge.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, oltre ai soggetti concessionari di servizi di trasporto pubblico, anche i soggetti la cui costituzione sia promossa dai concessionari di linee funiviarie per realizzare e gestire sistemi di tariffa unica integrata regionale.

Art. 2.

*Iniziativa ammesse a contributo*

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi per:

- a) la realizzazione, il miglioramento qualitativo, il rinnovo tecnologico di impianti funiviari;
- b) la realizzazione, il miglioramento qualitativo, il rinnovo tecnologico di strutture e di sistemi funzionalmente connessi agli impianti di cui alla lettera a), come definiti dalla giunta regionale con propria deliberazione;
- c) gli interventi finalizzati a rimuovere situazioni di pericolo o a incrementare i livelli di sicurezza, consistenti nella realizzazione di opere di stabilizzazione o di rimodellamento del terreno, nonché nell'acquisto e nell'installazione di sistemi di protezione antivalanga, di segnaletica e di attrezzature di protezione di ostacoli;
- d) l'acquisto e l'installazione di sistemi di innevamento artificiale a servizio degli impianti funiviari;
- e) l'acquisto di veicoli battipista.

2. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 riguardano:

- a) i lavori e le opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese di progettazione, di direzione lavoro e di collaudo;
- b) l'acquisto di macchinari, di attrezzature, di automezzi e di altri beni strumentali strettamente funzionali alle iniziative ammesse.

3. I contributi possono essere concessi per opere da realizzare anche in tutto o in parte al di fuori del territorio regionale, sempre che le stesse siano funzionali, in quanto direttamente collegate, a sistemi di impianti a fune che si sviluppano prevalentemente in Valle d'Aosta.

4. Ricorrendo i casi di cui al comma 3, i contributi possono essere concessi solo a soggetti che siano concessionari di sistemi di impianti funiviari posti prevalentemente sul territorio regionale.

Art. 3.

*Entità dei contributi*

1. I contributi sono concessi nelle seguenti misure massime, rapportate all'entità della spesa ritenuta ammissibile:

- a) 15 per cento, per i contributi concessi nell'anno 2004;
- b) 10 per cento, per i contributi concessi nell'anno 2005;
- c) 5 per cento, per i contributi concessi nell'anno 2006.

2. Le percentuali di cui al comma 1 sono incrementate di 7,5 punti percentuali in caso di medie imprese e di 15 punti percentuali in caso di piccole imprese.

3. La percentuale di intervento può essere incrementata, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla giunta regionale con propria deliberazione, sino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, nei seguenti casi:

- a) impianti e strutture ad essi funzionalmente connessi destinati a soddisfare esigenze generali di trasporto, come definiti all'art. 4;
- b) investimenti di cui all'art. 2, relativi a complessi funiviari di interesse locale, come definiti all'art. 5;
- c) realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, lettera a), non trovano più applicazione.

Art. 4.

*Impianti destinati a soddisfare esigenze generali di trasporto*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, si considerano destinati a soddisfare esigenze generali di trasporto:

- a) gli impianti funiviari che non sono posti a servizio di comprensori sciistici;
- b) gli impianti funiviari che sono ubicati in un contesto urbano o che assicurano un collegamento con centri abitati in cui vi sono persone residenti o attività economiche stabili.

Art. 5.

*Complessi funiviari di interesse locale*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, sono considerati di interesse locale i complessi funiviari il cui bacino di utenza sia essenzialmente di prossimità.

2. La giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri per l'individuazione dei complessi funiviari di interesse locale, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) la caratterizzazione, prevalentemente locale, dell'utenza in relazione, in particolare, al numero di skipass giornalieri rispetto a quelli settimanali;
- b) il numero e la capacità degli impianti rispetto al numero degli utenti residenti;
- c) la presenza, nella zona, di altre installazioni finalizzate al turismo.

Art. 6.

*Domande di intervento*

1. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di interventi di sostegno nel settore degli impianti funiviari, di seguito denominata struttura competente, entro il 30 giugno di ogni anno, pena l'irricevibilità delle domande stesse.

2. Le domande devono essere redatte sulla base della modulistica predisposta dalla struttura competente e corredate della documentazione stabilita con provvedimento del dirigente della struttura stessa.

3. La struttura competente verifica l'ammissibilità formale delle domande e le sottopone all'esame di merito della commissione consultiva di cui all'art. 8.

## Art. 7.

*Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria*

1. La commissione consultiva di cui all'art. 8 provvede all'istruttoria delle domande. La commissione, in particolare:

a) esprime motivato parere sulle soluzioni tecniche proposte, nonché sugli aspetti economici e gestionali dell'iniziativa oggetto della domanda;

b) predispose la graduatoria provvisoria delle domande presentate, sulla base dei criteri di priorità approvati dalla giunta regionale.

2. Possono essere ammesse a contributo le maggiori spese relative ad investimenti già finanziati ai sensi della presente legge, alle quali è attribuita la stessa priorità dell'intervento cui si riferiscono, qualora la commissione consultiva accerti che le stesse sono derivate da fatti imprevisi ed imprevedibili.

3. A parità di posizione nella graduatoria, la commissione consultiva esprime, nell'ambito delle valutazioni effettuate ai sensi del comma 1, un motivato parere sulla precedenza da assegnare alle domande.

4. La graduatoria provvisoria è aggiornata annualmente e le iniziative che, pur inserite nella precedente graduatoria, non hanno ottenuto i finanziamenti richiesti possono essere considerate ai fini della formulazione della nuova graduatoria, previa domanda del richiedente ed eventuale aggiornamento del progetto.

5. La struttura competente trasmette alla giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le domande di cui all'art. 6 corredate del parere della commissione consultiva e della graduatoria provvisoria.

## Art. 8.

*Commissione consultiva*

1. La commissione consultiva è così composta:

a) il dirigente della struttura regionale di primo livello dell'assessorato competente in materia di trasporti, con funzioni di presidente, o suo delegato;

b) il dirigente della struttura competente, o suo sostituto;

c) un rappresentante della Finaosta S.p.a., o suo sostituto;

d) un rappresentante dell'Associazione valdostana impianti a fune, o suo sostituto.

2. La commissione, qualora ritenuto necessario in relazione alla specificità delle materie oggetto di esame, può essere integrata da esperti nominati con decreto dell'assessore regionale competente in materia di trasporti. Gli esperti partecipano alle riunioni della commissione senza diritto di voto.

3. La commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti di cui al comma 1; le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno tre di essi.

4. Le funzioni di segreteria sono assicurate da personale dipendente della struttura competente.

5. La commissione è convocata dal suo presidente entro il 30 settembre di ogni anno.

## Art. 9.

*Concessione dei contributi*

1. La giunta regionale, con propria deliberazione, adotta ed approva la graduatoria definitiva e concede i contributi nei limiti della disponibilità di bilancio, stabilendone l'ammontare. Nel caso di contributi concernenti strutture funzionalmente connesse di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), che attengano alla pratica di attività agonistiche, la giunta regionale, qualora necessario, ne disciplina con la medesima deliberazione le modalità di utilizzo.

2. Entro quindici giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1, la struttura competente comunica al richiedente l'accoglimento o la reiezione della domanda di contributo.

3. Nel caso in cui il beneficiario rinunci al contributo concesso, la giunta regionale provvede alla revoca del medesimo e ammette a contributo, ove possibile e nei limiti delle risorse rese così disponibili, le ulteriori domande di intervento risultanti dalla graduatoria, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 7.

## Art. 10.

*Erogazione dei contributi*

1. I contributi sono erogati subordinatamente all'avvenuto rilascio, ove previsto, della concessione edilizia e della concessione di costruzione ed esercizio.

2. La struttura competente verifica l'effettiva esecuzione delle opere e la conformità dei relativi documenti di spesa, erogando quote del contributo concesso in relazione agli investimenti effettuati.

## Art. 11.

*Obblighi dei beneficiari*

1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti, salva motivata autorizzazione rilasciata con deliberazione della giunta regionale, a non alienare, cedere o distogliere dalla loro destinazione le opere e i beni finanziati per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di realizzazione degli investimenti:

a) cinque anni, per i beni mobili e i veicoli;

b) dieci anni, per i beni immobili e gli impianti elettromeccanici.

2. Nel caso degli investimenti di cui al comma 1, lettera a), i relativi acquisti devono essere effettuati entro un anno dalla data della deliberazione di concessione dei contributi.

3. Nel caso degli investimenti di cui al comma 1, lettera b), le iniziative finanziate devono essere ultimate entro il termine previsto dalla concessione edilizia ovvero, qualora non prevista, entro tre anni dalla concessione del contributo.

4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, la giunta regionale revoca il contributo concesso e il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo con le modalità di cui all'art. 12.

## Art. 12.

*Restituzione del contributo*

1. In caso di revoca del contributo, il beneficiario deve restituire alla Regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, le somme percepite maggiorate degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 2.

2. Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra la data dell'erogazione del contributo e la data dell'avvenuta restituzione e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato del contributo stesso.

3. La giunta regionale, nel provvedimento di revoca, fissa le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

4. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

5. La mancata restituzione del contributo entro il termine di cui al comma 1 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altro contributo previsto dalla presente legge per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

6. La revoca del contributo è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione del contributo stesso.

## Art. 13.

*Controlli tecnici, contabili e amministrativi*

1. La struttura competente provvede ai controlli sugli investimenti oggetto degli interventi, nonché sulla regolare destinazione dei fondi; a tale scopo, i beneficiari devono consentire qualsiasi verifica disposta.

2. In caso di accertate irregolarità, la giunta regionale dispone la sospensione delle somme da erogare a titolo di contributo e procede, qualora ne ricorrano i presupposti, alle azioni di recupero di quelle già erogate, secondo le modalità di cui all'art. 12.

## Art. 14.

*Disposizioni transitorie*

1. In sede di prima applicazione, le domande di concessione dei contributi di cui alla presente legge sono presentate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

## Art. 15.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in € 4.000.000,00 per l'anno 2004, in € 10.000.000,00 per l'anno 2005 e in € 14.000.000,00 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12 (Interventi promozionali per il turismo) mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), a valere sugli accantonamenti di cui all'allegato n. 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per gli anni 2004/2006, previsti per € 4.000.000,00 per l'anno 2004, per € 10.000.000,00 per l'anno 2005 e per € 14.000.000,00 per l'anno 2006, al punto B.2.2 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio).

3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 16.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, terzo comma, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 giugno 2004.

PERRIN

04R0431

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2004, n. 9.

**Abrogazione della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Regime del canone di locazione dei beni immobili proprietà regionale utilizzati da imprese industriali ed cooperative di produzione e lavoro).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 27 del 6 luglio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1;
- b) art. 30 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1.

## Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 giugno 2004.

PERRIN

04R0435

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2004, n. 10.

**Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 27 del 6 luglio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*O g g e t t o*

1. La Regione disciplina con la presente legge il conferimento ad una società di capitali di beni facenti parte del patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali.

## Art. 2.

*Modalità di intervento*

1. La giunta regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti ad una società di capitali, a totale capitale regionale, esistente o ad una società per azioni da costituire mediante apposito mandato a Finaosta S.p.a., ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), come modificato dall'art. 4 della legge regionale 16 agosto 1994, n. 46.

2. In caso di costituzione di nuova società, il capitale iniziale della stessa è stabilito in euro 500.000.

3. La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale della società di cui al comma 1, mediante versamenti in denaro, ai sensi della legge regionale n. 16/1982, per un importo massimo di euro 500.000 per l'anno 2004 e per un importo massimo di euro 1.000.000 annui per gli anni 2005 e 2006.

4. La società di cui al comma 1 provvede, in particolare, ad acquisire in proprietà il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali, nonché gli impianti e le attrezzature correlati, curandone la valorizzazione, la gestione e l'eventuale alienazione.

## Art. 3.

*Conferimento dei beni regionali*

1. La giunta regionale è autorizzata a conferire, entro il 31 dicembre 2005, anche in più soluzioni, alla società di cui all'art. 2, comma 1, beni facenti parte del patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali, nonché gli impianti e le attrezzature correlati, ad un valore determinato da un perito estimatore indipendente e a sottoscrivere, a tal fine, i relativi aumenti di capitale.

2. La valutazione peritale si basa sul criterio misto patrimoniale-reddituale,

3. Gli oneri inerenti al conferimento dei beni, a carico della Regione, sono valutati in complessivi euro 15.000.000, di cui euro 5.000.000 nell'anno 2004 e euro 10.000.000 nell'anno 2005.

4. La giunta regionale è autorizzata, inoltre, a trasferire le proprie quote di partecipazione della società di cui all'art. 2, comma 1, a Finaosta S.p.a., ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 16/1982.

5. Restano comunque fermi i difetti di godimento spettanti a terzi, sino al termine di cadenza previsto nel corrispondente titolo.

6. La società di cui all'art. 2 assicura l'adempimento degli obblighi posti a carico della Regione dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e provvede a finanziare gli interventi sui beni immobili alle condizioni previste nei medesimi contratti.

#### Art. 4.

##### *Indirizzi strategici*

1. Il consiglio regionale approva, su proposta della giunta regionale, gli indirizzi strategici e gli eventuali programmi di dismissione dei beni della società che la Regione intende presentare in assemblea per il tramite del rappresentante di Finaosta S.p.a.

2. Il Presidente della Regione, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio della società, relaziona al consiglio regionale sull'attività della società e sull'attuazione dei programmi di cui al comma 1.

#### Art. 5.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 5.500.000 per l'anno 2004, in euro 11.000.000 per l'anno 2005 e in euro 1.000.000 per l'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006:

a) nell'obiettivo programmatico 1.3.3. (Oneri fiscali, legali, assicurativi e contrattuali) al capitolo n. 33100 (Spese per tributi fondiari, imposte e tasse);

b) nell'obiettivo programmatico 2.1.4.02. (Partecipazioni azionarie e conferimenti) al capitolo n. 35620 (Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta S.p.a. per gli interventi della gestione speciale);

c) nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01. (Cosulenze e incarichi) al capitolo n. 21820 (Spese per incarichi di consulenza).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo:

a) dello stanziamento iscritto nell'obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali) al capitolo n. 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) per l'anno 2004 per euro 500.000 e per gli anni 2005 e 2006 per annui euro 1.000.000 previsto al punto B.1.2. (Gestione immobili industriali) dell'allegato n. 1 ai bilanci annuale e pluriennale;

b) degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili) al capitolo n. 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre) per euro 5.000.000 per l'anno 2005 e al capitolo 69320 (Quota capitale per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre) per annui euro 5.000.000 per gli anni 2004 e 2005.

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi comprese quelle necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 giugno 2004.

PERRIN

04R0435-bis

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2004, n. 1.

**Interpretazione autentica del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 28 gennaio 2004)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Interpretazione autentica del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20*

1. Le limitazioni all'attività urbanistico-edilizia stabilite dal comma 4, dell'art. 7 della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali), come modificato dalla legge regionale 12 novembre 2001, n. 37, devono intendersi applicabili nei confronti dei comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti che entro il 31 dicembre 2003 non abbiano ancora adottato e trasmesso lo strumento urbanistico generale o il piano urbanistico comunale contenenti la disciplina paesistica.

2. Le limitazioni di cui al comma 1 non operano nei confronti di opere da assentire in attuazione di strumenti urbanistici attuativi o di progetti urbanistici operativi ovvero di progetti a scala urbanistica già approvati con procedure ordinarie o concertative concluse alla data del 31 dicembre 2003.

3. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano, altresì, ai comuni che dopo la data del 31 dicembre 2003 adottino, anche a stralcio rispetto al procedimento di adozione del nuovo Piano urbanistico comunale, l'adeguamento del vigente Strumento urbanistico generale introducendo la disciplina di livello puntuale al PTCP anche in deroga ai limiti derivanti dall'art. 6 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 30 (interventi ammissibili nei comuni sprovvisti a strumento urbanistico generale o dotati a strumento urbanistico generale soggetto a revisione) e dall'art. 83, comma 2 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale).

#### Art. 2.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

PLINIO

04R0458

## LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2004, n. 2.

**Interpretazione alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 24 (disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 17 marzo 2004)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale 2 luglio 2002, n. 24

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 2 luglio 2002, n. 24 (disciplina per la costruzione, installazione, manutenzione e pulizia degli impianti aeraulici) è aggiunto il seguente:

«Art. 10-bis (Sanzioni). — La violazione delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'art. 10 della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.550,00 a € 9.000,00.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 febbraio 2004

BIASOTTI

04R0459

## LEGGE REGIONALE 11 marzo 2004, n. 3.

**Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 17 marzo 2004)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Capo I

## PRINCIPI GENERALI

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Liguria, in attuazione della Costituzione e dello Statuto, assicura al cittadino il diritto all'informazione trasparente ed efficace.

2. La giunta regionale ed il consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano attività di informazione e comunicazione al fine di:

a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e delle attività regionali, per facilitare l'applicazione delle norme e sostenere i processi di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;

b) assicurare la completa e trasparente espressione delle esigenze e delle istanze della società regionale, attraverso la più ampia tutela del pluralismo informativo.

3. Sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione, nel rispetto delle norme in materia di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali ed in conformità ai principi deontologici vigenti nei campi dell'informazione, per realizzare servizi di:

a) informazione nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi, strumenti informatici e telematici;

b) comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle organizzazioni sociali, agli enti ed organismi operanti sul territorio regionale o aventi relazioni stabili con la collettività regionale, alle associazioni dei liguri in Italia e all'estero.

4. L'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione dei cittadini viene consentito anche attraverso l'utilizzo degli strumenti tecnologici, informatici e telematici.

## Capo II

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  
DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE

## Art. 2.

*Uffici stampa*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione si avvale di uffici stampa per la giunta regionale e per il consiglio regionale, aventi l'obiettivo di:

a) curare, utilizzando le tecnologie più moderne ed evolute, l'adeguata diffusione delle informazioni relative all'attività degli organi regionali e a quella istituzionale dei gruppi consiliari;

b) collaborare alle attività di comunicazione istituzionale ed alle iniziative di promozione dell'immagine della Regione, instaurando, all'uopo, rapporti funzionali di collaborazione con gli organi di stampa e di informazione.

2. Per la composizione degli uffici stampa, la Giunta ed il Consiglio regionale si avvalgono di giornalisti iscritti all'albo nazionale di categoria.

3. Il numero dei giornalisti di cui al comma 2 non può essere superiore a tre per la giunta ed a tre per il consiglio. L'individuazione dei medesimi avviene secondo le ordinarie procedure di legge. Detta individuazione potrà essere effettuata mediante scelta diretta motivata in relazione alla professionalità richiesta da parte rispettivamente della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale. In sede di prima applicazione la durata è limitata a due anni. Il personale così individuato viene assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata sino a cinque anni rinnovabili anche senza interruzione del rapporto di lavoro. Qualora la scelta ricada su dipendenti regionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i medesimi sono collocati di diritto in aspettativa non retribuita per la durata del rapporto, con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell'aspettativa.

4. Sino alla data di entrata in vigore dell'apposito accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, al personale di cui al comma 2 si attribuiscono i profili professionali dei giornalisti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, nonché l'equivalente economico previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti per i relativi profili.

5. I giornalisti operanti presso gli uffici stampa della Regione sono tenuti al rispetto delle norme deontologiche e della Carta dei doveri del giornalista; essi rendono conto agli organi istituzionali di riferimento della rispondenza dell'attività degli uffici stampa agli indirizzi ed obiettivi dai medesimi impartiti.

6. I medesimi non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, fatte salve le deroghe previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria e previa formale autorizzazione degli organi dell'amministrazione regionale.

## Art. 3.

*Ufficio per le relazioni con il pubblico*

1. Le finalità di cui all'art. 1 vengono perseguite anche attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, la cui attività è indirizzata essenzialmente ai cittadini singoli e associati.

2. La giunta regionale, nella definizione dei compiti e nella organizzazione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico, può prevedere di avvalersi del personale individuato con le modalità di cui all'art. 2, comma 3.

## Art. 4.

*Norma transitoria*

1. In fase di prima applicazione, il piano annuale di comunicazione e di informazione è predisposto dall'ufficio di presidenza e dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15, di quota pari a € 400.000,00 in termini di competenza della U.P.B. 18,107 «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003 e conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004:

aumento di € 200.000,00 in termini di competenza dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 1.101 «Spese per l'assemblea legislativa regionale»;

aumento di € 200.000,00 in termini di competenza dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 1.102 «Spesa per l'attività di governo».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 11 marzo 2004

BIASOTTI

04R0460

## LEGGE REGIONALE 23 marzo 2004, n. 4.

**Norme in materia di tutela e di rappresentanza delle categorie protette.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 3 del 31 marzo 2004)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Finalità della legge*

1. La Regione Liguria valorizza il ruolo delle associazioni di rappresentanza e tutela delle categorie di mutilati e invalidi (Unione Nazionale Mutilati per Servizio - UNMS, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro - ANMIL, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili - ANMIC, Ente Nazionale Sordomuti - ENS, Unione Italiana Ciechi - UIC) cui la legislazione vigente riconosce la sussistenza come persone giuridiche di diritto privato e come Enti morali.

## Art. 2.

*N o m i n e*

1. La Regione garantisce una adeguata rappresentanza della suddetta associazione all'interno degli organi consultivi della Regione sui problemi del handicap (Consulta regionale per i problemi del handicap).

## Art. 3.

*Regolamento della consulta regionale per i problemi del handicap*

1. La giunta regionale nei sessanta giorni seguenti all'approvazione della presente legge aggiorna conseguentemente il regolamento della consulta regionale per i problemi del handicap, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 23 marzo 2004

BIASOTTI

04R0461

## LEGGE REGIONALE 29 marzo 2004, n. 5.

**Disposizioni regionali in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge finanziaria 2004), concernenti il rilascio della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 3 del 31 marzo 2004)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Incremento dell'oblazione*

1. La misura dell'oblazione stabilita nella tabella C, allegata al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici, come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato: legge finanziaria 2004) per la sanatoria degli illeciti urbanistico - edilizi è incrementata del 10 per cento per l'effettuazione di controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici o per la promozione di interventi di riqualificazione urbanistica, paesistica-ambientale, fluviale ed idrogeologica da parte della Regione.

2. Il versamento degli importi dovuti a norma del comma 1 deve essere effettuato al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia in un'unica soluzione, su apposito conto corrente individuato dalla Regione e, in caso di istanza presentata prima dell'entrata in vigore della presente legge, comunque entro il 31 marzo 2004.

## Art. 2.

*Incremento degli oneri di costruzione*

1. Gli oneri di costruzione dovuti ai comuni per gli interventi oggetto di istanza di sanatoria edilizia, in base alle tariffe vigenti ai sensi della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) sono incrementati nelle misure di seguito indicate:

- a) cento per cento nei comuni costieri;
- b) cinquanta per cento nei comuni di fascia collinare retrocostiera, individuati nell'elenco allegato alla presente legge;
- c) venti per cento nei comuni montani, individuati nell'elenco allegato alla presente legge.

2. L'incremento degli oneri di costruzione, stabilito al comma 1, è ridotto:

- a) del cinquanta per cento, nel caso di opere abusive aventi ad oggetto unità immobiliari e relative pertinenze utilizzate come prima casa alla data del 31 marzo 2003;
- b) del settantacinque per cento nel caso di opere abusive e relative pertinenze aventi ad oggetto funzioni non residenziali con esclusione di quelle commerciali e direzionali.

3. La quota del venti per cento dell'incremento degli oneri di costruzione, senza le riduzioni di cui al comma 2, riservata alla Regione per le attività individuale all'art. 1, comma 1.

4. Gli oneri di costruzione devono essere versati dall'interessato in via anticipata al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia secondo le misure fissate nella tabella *D* allegata al decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e modificato dalla legge n. 350/2003.

5. Per conseguire il rilascio del titolo edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32, comma 37, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e modificato dalla legge n. 350/2003, l'interessato è tenuto a versare al comune la rimanente quota degli oneri di costruzione dovuta e del relativo incremento entro il 30 settembre 2004.

6. Il versamento della quota del venti per cento di cui al comma 3 deve essere effettuato, a cura del comune, entro il 30 novembre 2004, sul conto corrente individuato dalla Regione a norma dell'art. 1, comma 2.

7. Il comune verifica l'importo definitivo degli oneri di costruzione dovuti e richiede all'interessato il relativo conguaglio entro il 31 dicembre 2006. Decorso tale termine senza richiesta di conguaglio da parte del comune, le somme pagate dall'interessato a titolo di oneri di costruzione e relativo incremento si intendono congrue e corrette ad ogni effetto.

## Art. 3.

*Limiti di ammissibilità a sanatoria delle opere abusive*

1. Sono suscettibili di sanatoria le tipologie di cui all'allegato 1 al decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e modificato dalla legge n. 350/2003, aventi ad oggetto le seguenti opere fatta eccezione per, le fattispecie indicate all'art. 32, comma 27 del decreto-legge medesimo:

- a) ampliamenti di manufatti, di qualunque destinazione d'uso non superiori a quattrocentocinquanta metri cubi della volumetria della costruzione originaria;
- b) nuove costruzioni di qualunque destinazione d'uso non superiori a 450 metri cubi per singola richiesta di titolo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 1500 metri cubi;
- c) mutamenti di destinazione d'uso relativi a manufatti o parti di essi;
- d) frazionamento di immobili residenziali senza necessità di reperimento di parcheggi pertinenziali.

2. Le disposizioni di cui all'art. 32, comma 25, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e modificato dalla legge n. 350/2003, continuano ad applicarsi agli effetti dell'oblazione penale e delle sanzioni amministrative.

3. Per vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici e dell'assetto idraulico ai sensi dell'art. 32, comma 27, lettera *d*) del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e modi-

ficato dalla legge n. 350/2003, si intendono le previsioni di inedificabilità assoluta dettate da leggi statali e regionali in tema di difesa del suolo (legge 18 maggio 1989, n. 183 e leggi regionali 28 gennaio 1993, n. 9 e 21 giugno 1999 n. 18), nonchè dai piani di bacino e piani di bacino stralcio approvati ai sensi dell'art. 97 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali nelle materie di ambiente, difesa del suolo ed energia).

4. Nelle aree del demanio marittimo non ricadenti ambiti portuali soggetti alla competenza delle Autorità portuali, fermi restando i limiti di cui ai commi precedenti, le istanze di sanatori sono assenti-bili previo rilascio:

- a) della disponibilità dell'area da parte delle competenti Autorità in caso di interventi comportanti modifiche alle, concessioni demaniali in atto;
- b) del parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo paesistico-ambientale a norma dell'art. 5 della presente legge.

## Art. 4.

*Possibilità, condizioni e modalità di sanatoria delle opere abusive*

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 26, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e modificato dalla legge n. 350/2003, e ad integrazione di quanto stabilito nel successivo comma 27, lettera *d*), relativamente alle opere abusive realizzate in aree assoggettate ai vincoli di cui all'art. 32, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e successive modificazioni, sono suscettibili di sanatoria, ancorchè eseguiti nelle aree vincolate sopraindicate ed in epoca successiva alla imposizione del relativo vincolo:

- a) i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, realizzati mediante opere o senza, ove le destinazioni d'uso insediate o da insediare non siano precluse dalla disciplina di tutela del vincolo;
- b) le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e gli interventi comportanti violazioni relative all'altezza, ai distacchi e alla cubatura o alla superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte dal progetto assentito, semprechè entrambe tali fattispecie non si pongano in contrasto con le specifiche discipline di tutela del relativo vincolo;
- c) le opere eseguite nel periodo antecedente la data del 1° settembre 1967, indipendentemente dalla disciplina urbanistica vigente.

2. In relazione agli abusi di cui alle tipologie 4, 5 e 6 della tabella *C*, allegata al decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e modificato dalla legge n. 350/2003, inerenti immobili non ricadenti in zone assoggettate ai vincoli di cui all'art. 32 della legge n. 47/1985 e successive modificazioni le condizioni e le modalità di sanatoria sono quelle stabilite nel suddetto decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e modificato dalla legge n. 350/2003, relativamente alle altre tipologie di illeciti urbanistico-edilizi, ma con dimezzamento dei termini di cui all'art. 32, commi 36 e 37, del medesimo decreto-legge n. 269/2003.

## Art. 5.

*Modalità di rilascio del parere di cui all'art. 32 della legge n. 47/1985 e successive modificazioni per opere abusive ricadenti su immobili soggetti a vincolo paesistico-ambientale.*

1. Il rilascio del parere di cui all'art. 32 della legge n. 47/1985 e successive modificazioni relativamente alle opere abusive oggetto di istanza di sanatoria inerenti immobili assoggettati a vincolo paesistico-ambientale è subdelegato ai comuni.

2. Le istanze di sanatoria di cui al comma 1 devono essere corredate, in aggiunta alla documentazione prevista nell'art. 32, comma 35, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e modificato dalla legge n. 350/2003, da elaborati grafici, osseverati da un tecnico iscritto in un albo professionale, recanti la localizzazione dell'opera, e le sue dimensioni rappresentate in piante, prospetti e sezioni in scala 1:100.

3. I comuni al fine del rilascio del parere di cui al comma 1 e della pronuncia sull'istanza di sanatoria:

a) sono tenuti ad acquisire il conforme avviso della commissione edilizia integrata entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda di sanatoria;

b) possono fare ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando che il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela paesistico-ambientale, ivi inclusa la soprintendenza competente, preclude il rilascio del titolo edilizio in sanatoria;

c) dell'esito del parere espresso dalla commissione edilizia integrata il comune deve effettuare formale comunicazione all'interessato richiedente entro i quindici giorni successivi alla data nella quale la commissione edilizia integrata ha espresso il parere.

4. L'efficacia del titolo edilizio in sanatoria può essere subordinata all'osservanza di specifiche prescrizioni volte al migliore inserimento dell'opera abusiva nel contesto paesistico-ambientale previa fissazione, in tale provvedimento, di un congruo termine entro cui l'interessato è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni.

5. Alla scadenza del termine di cui al comma 4 i comuni devono verificare l'ottemperanza alle prescrizioni e in caso di riscontro negativo:

a) ove trattasi di totale inottemperanza, dichiarano la decadenza del titolo edilizio in sanatoria e danno corso all'irrogazione delle pertinenti sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352);

b) ove trattasi di parziale inottemperanza, in giungono all'interessato di ottemperare entro un nuovo termine all'uopo assegnato, decorso infruttuosamente il quale procederanno all'immediata dichiarazione di decadenza del titolo edilizio in sanatoria ed all'irrogazione delle sanzioni indicate nella lettera a).

6. Il parere di cui al comma 1, ove positivo, deve essere comunicato alla soprintendenza competente ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo n. 490/1999, salvo il caso in cui l'assenso della ridetta Soprintendenza sia già stato acquisito.

7. Il rilascio da parte dei comuni del titolo edilizio in sanatoria è subordinato unicamente al parere favorevole reso a norma dei commi 3 e 6 e comunque al pagamento dell'indennità pecuniaria di cui all'art. 164 del decreto legislativo n. 490/1999.

#### Art. 6.

##### *Definizione dei procedimenti di sanatoria progressi*

1. Le istanze di rilascio di titoli edilizi in sanatoria presentate, ai sensi e nei termini delle disposizioni di cui al capo IV della legge n. 47/1985 e successive modificazioni e di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni, il cui iter istruttorio non sia ancora definito alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza di documentazione essenziale da produrre a carico degli interessati, devono essere integrate dagli stessi entro il 30 settembre 2004, pena l'inammissibilità della sanatoria con conseguente reiezione delle istanze e l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori a norma della vigente legislazione in materia.

2. Le istanze di cui al comma 1 il cui procedimento istruttorio non sia stato ancora concluso per problematiche attinenti a vincoli imposti a tutela dell'assetto idraulico ed idrogeologico e delle falde acquifere, sono definite dai comuni con le modalità indicate nel presente articolo a condizione che le opere abusive:

a) non determinino situazioni di rischio e di pericolo per la pubblica e privata incolumità tenuto conto delle risultanze dei vigenti piani di bacino;

b) non pregiudichino ovvero rendano più onerosa l'attuazione delle previsioni dei piani di bacino nel caso in cui gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica siano già inseriti nell'ultimo programma triennale degli enti locali approvato ai sensi dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni.

3. Il titolo edilizio in sanatoria è rilasciato dal comune entro centoventi giorni dalla presentazione da parte degli interessati, ad integrazione della domanda già in atti, di un'attestazione, sottoscritta da tecnico abilitato, avente ad oggetto il rispetto delle condizioni di cui al comma 2, eventualmente corredata da ulteriore documentazione tecnica.

4. L'attestazione di cui al comma 3 deve essere inoltrata al comune entro il 30 settembre 2004 e corredata dalla prova dell'avvenuto versamento di una somma pari a 600,00 euro, di cui il 50 per cento è da corrispondere al comune interessato e la restante parte alla Regione. Il versamento a favore della Regione deve essere effettuato sul conto corrente individuato ai sensi dell'art. 4. Gli introiti di cui al presente comma sono destinati alla realizzazione di interventi di riqualificazione idraulica ed idrogeologica.

5. Il comune, verificata l'attestazione di cui al comma 3, nel rilascio del titolo edilizio in sanatoria può prescrivere opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi, misure o cautele per la tutela della pubblica e privata incolumità. La verifica del comune sostituisce il parere di cui all'art. 32 della legge n. 47/1985 e successive modificazioni.

6. Decorso il termine perentorio di centoventi giorni, la sanatoria è preclusa, la relativa istanza si intende respinta ed il comune provvede ad irrogare i conseguenti provvedimenti sanzionatori a norma della vigente legislazione.

7. Per le istanze di sanatoria presentate ai sensi della presente legge, decorso il termine perentorio di un anno (trecentosessantacinque giorni) dalla completa integrazione dell'istanza medesima, in assenza di prescrizioni relative agli accorgimenti, misure e/o cautele previste all'art. 6, comma 5, la sanatoria si intende concessa. A richiesta dell'interessato, nei trenta giorni successivi, il comune deve rilasciare un'attestazione in ordine alla formazione del silenzio assenso.

#### Art. 7.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i finanziamenti previsti dagli articoli 1, 2 e 6, iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale:

Titolo III: Entrate extratributarie;

Categoria 3.1 «Proventi e corrispettivi da beni e servizi» - U.P.B. 3.1.2. «Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti»;

Categoria 3.4 «Entrate di natura varia - U.P.B. 3.1.1. «Entrate di natura varia» corrispondentemente stanziati nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

Area III - Territorio

U.P.B. 3.101 «Spese connesse all'attività di pianificazione territoriale»;

U.P.B. 3.201 «Spese connesse all'attività di pianificazione territoriale».

Area IV - Ambiente

U.P.B. 4.211 «Interventi di prevenzione ed eliminazione del rischio idrogeologico.».

Area XVIII - Gestionale

U.P.B. 18.110 «Spese compensative dell'entrata.».

#### Art. 8.

##### *Disposizioni finali*

I termini per la presentazione dell'istanza di sanatoria e per gli adempimenti previsti dalla presente legge in caso di provvedimento statale di proroga dei corrispondenti termini di cui al decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e modificato dalla legge n. 350/2003, sono adeguati con provvedimento di Giunta.

#### Art. 9.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 marzo 2004

BIASOTTI

(Omissis)

04R0462

## LEGGE REGIONALE 29 marzo 2004, n. 6.

**Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei comuni).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 31 marzo 2004)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la segunete legge:

## Art. 1.

Sostituzione dell'art. 6

1. L'art. 6 della legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (disciplina della cooperazione tra Regione ed enti locali e norme in materia di riordino, territoriale e di incentivi all'unificazione dei comuni) è sostituito dai seguenti:

«Art. 6 (Iniziativa legislativa). — 1. Le iniziative legislative relative all'istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni o denominazioni comunali devono essere motivate con particolare riferimento ai presupposti previsti dall'art. 5, commi 2 e 3.

2. L'iniziativa legislativa per i progetti di cui al comma 1 è esercitata anche dai cittadini, dai consigli comunali e dai consigli provinciali.

3. La relazione illustrativa dei progetti di legge presentati in esecuzione del programma regionale di cui all'art. 10 deve indicare la conformità alle indicazioni contenute nel programma stesso; negli altri casi deve indicare la corrispondenza comunque esistente tra la variazione proposta e i criteri generali di cui all'art. 11.

Art. 6-bis (Istanza). — 1. I consigli comunali o la maggioranza degli elettori residenti in un comune che non siano in grado di attivare l'iniziativa legislativa di cui all'art. 6, non sussistendo i presupposti previsti dallo Statuto regionale, nonché le comunità montane, al fine di promuovere la fusione di tutti o parte dei comuni associati compresi nel proprio ambito territoriale, possono presentare istanza all'ufficio di presidenza del consiglio regionale affinché si promuova il necessario procedimento; le firme degli elettori richiedenti devono essere raccolte secondo le modalità indicate dalla legge regionale 28 novembre 1977, n. 44.

2. L'istanza deve essere accompagnata da una relazione che indichi la corrispondenza comunque esistente tra la variazione proposta e i criteri generali di cui all'art. 11.».

## Art. 2.

Sostituzione dell'art. 7

L'art. 7 della legge regionale n. 12/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Procedure a seguito di iniziativa legislativa e di istanza). —

1. Le iniziative legislative di cui all'art. 6 e le istanze di cui all'art. 6-bis sono trasmesse dall'ufficio di presidenza, entro sette giorni dalla data di presentazione, ai comuni e alle comunità montane interessati per la formulazione, entro trenta giorni dalla ricezione, di un parere obbligatorio di merito dei rispettivi consigli.

2. Il parere non è richiesto ai comuni e alle comunità montane che siano promotori dei progetti di legge e delle istanze.

3. Il consiglio regionale, qualora ritenga proponibile l'iniziativa legislativa o accoglibile l'istanza, procede ai sensi degli articoli 38 e seguenti del capo II del titolo II della legge regionale n. 44/1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Nel caso in cui il parere dei consigli comunali sia contrario, il consiglio regionale approva la deliberazione di cui all'art. 38 della legge regionale n. 44/1977 con la maggioranza dei due terzi dei com-

ponenti dell'assemblea. Nel caso di presentazione di istanza, con la stessa deliberazione il consiglio regionale affida alla giunta l'incarico di elaborare entro trenta giorni il conseguente disegno di legge.

5. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza qualificata di cui al comma 4, decorso un anno da tale deliberazione, l'istanza o il progetto di legge può essere ripresentato e l'assemblea si esprime a maggioranza assoluta.».

## Art. 3.

Abrogazione dell'art. 14

1. L'art. 14 della legge regionale n. 12/1994 è abrogato.

## Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 29 marzo 2004

BIASOTTI

04R0463

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

## LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 17.

**Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali.**

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 8 Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 26 maggio 2004)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Progetto di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

1. Allo scopo di salvaguardare e promuovere l'identità visiva della Regione, favorendo nei confronti della collettività un'identificazione unitaria e diretta dell'ente regionale, è autorizzato il finanziamento di un progetto per la realizzazione di un sistema di immagine coordinata e uniforme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Il progetto di cui al comma 1 ha ad oggetto, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) la progettazione di un sistema completo e articolato di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

b) la realizzazione di una linea grafica per tutti i mezzi e gli strumenti di comunicazione mediante la predisposizione del relativo manuale di immagine coordinata.

3. Nella progettazione e realizzazione del sistema di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia devono essere rispettati lo stile, la forma e le proporzioni dello stemma concesso alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione 8 febbraio 1968, n. 193.

4. Competente alla realizzazione del progetto è la direzione generale della presidenza della Regione in quanto titolare delle competenze in materia di comunicazione.

5. Le modalità di realizzazione del sistema di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono stabilite con deliberazione della giunta regionale.

6. Con successivo regolamento è disciplinato l'uso del manuale di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

#### Art. 2.

##### *Norme in materia di rispetto del patto di stabilità*

1. Le concessioni e le erogazioni di incentivi regionali previsti dalle varie leggi di intervento sono disposte avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio correlati al rispetto del patto di stabilità e crescita per l'esercizio finanziario di riferimento.

2. L'ammontare stabilito in proposito da leggi e regolamenti si intende quale limite massimo raggiungibile anche in più soluzioni.

3. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo la giunta regionale è autorizzata a emanare apposite direttive.

#### Art. 3.

##### *Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 12/2003 concernente l'acquisto di beni e servizi*

1. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 4 (Acquisto di beni e servizi) della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) le parole «sia di importo non superiore a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «sia di importo non inferiore a 10.001 euro e non superiore a 200.000 euro»;

*b*) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per i servizi e le forniture di beni il cui valore stimato sia di importo inferiore a 10.000 euro al netto di IVA, si prescinde dall'esperienza della gara ufficiosa.».

#### Art. 4.

##### *Ristrutturazione del debito finanziario e rinegoziazione di mutui*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla ristrutturazione totale o parziale del debito finanziario e degli strumenti derivati al fine di ridurre gli oneri finanziari prospettici o gestire il rischio di tasso con strumenti finanziari di copertura.

2. L'amministrazione regionale è altresì autorizzata, al fine di conseguire delle economie di bilancio, a rinegoziare i mutui già contratti prevedendo l'applicazione di diverse condizioni per la determinazione del tasso di interesse, ovvero a procedere all'estinzione anticipata dei mutui già contratti in funzione dell'emissione di prestiti obbligazionari per importo del residuo debito, nonché delle penali di estinzione anticipata.

#### Art. 5.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 47/1996 in materia di riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa*

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 (disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della carta del cittadino nei vari settori istituzionali), sono soppresse le parole «, per le apparecchiature self service.».

2. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Le Camere di commercio, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, forniscono mensilmente, entro i termini stabiliti dalla convenzione stipulata ai sensi del comma 3, o entro il primo giorno successivo non festivo, all'amministrazione regionale e ai soggetti titolari a chiedere il rimborso, quali specificati all'art. 10, comma 1, lettere *a*) e *b*), sotto la propria responsabilità l'attestazione riguardante la regolarità dei consumi con riferimento ai beneficiari ai quali hanno rilasciato l'autorizzazione unitamente alle eventuali segnalazioni delle anomalie rilevate e delle misure intraprese.».

3. All'art. 10 della legge regionale n. 47/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«01. Le riduzioni di prezzo praticate sono rimborsate ai gestori degli impianti presso i quali sono installati i POS da parte dei soggetti titolari a chiedere il rimborso, quali specificati al comma 1, lettere *a*) e *b*).»;

*b*) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le somme anticipate ai gestori dei punti vendita di carburanti per autotrazione, relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate ai sensi della presente legge, ai seguenti soggetti:

*a*) i soggetti titolari al rimborso, dai quali proviene il rifornimento di carburante;

*b*) i titolari di plurime autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8, nei casi in cui non sussistono convenzioni di fornitura del prodotto con una compagnia petrolifera.»;

*c*) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'ottenimento dei rimborsi di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), inoltrano all'amministrazione regionale apposita richiesta relativa alle riduzioni di prezzo praticate sui consumi per i quali sussiste l'attestazione di regolarità rilasciata dalle Camere di commercio ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 2-bis, e per i quali risulta loro regolarmente presentata da parte dei gestori degli impianti la documentazione di cui all'allegato *b*), punto 4). Detta documentazione può essere sostituita, in casi eccezionali, dagli scontrini emessi dal POS all'atto di ogni rifornimento di cui all'allegato *b*), punto 3).»;

*d*) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Almeno due volte all'anno il Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto, nell'ambito dell'attività di vigilanza prevista dal comma 5 dell'art. 13, effettua opportune verifiche a campione presso ognuno dei soggetti ammessi alla richiesta di rimborso di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), atte ad accertare che a fronte delle richieste di rimborso presentate sussista la documentazione di cui all'allegato *b*), punto 4), munita della dichiarazione dei gestori degli impianti prevista dal comma 2 dell'art. 11. Detta documentazione deve essere conservata dal soggetto ammessi ad accedere alla richiesta di rimborso per un periodo non inferiore a due anni a decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso.».

4. All'art. 11 della legge regionale n. 47/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere *a*) e *b*), sono tenuti a verificare la congruità con le proprie scritture contabili della documentazione presentata dai gestori degli impianti di carburante ai fini del rimborso delle riduzioni di prezzo dagli stessi praticate ai sensi della presente legge.»;

*b*) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Al fine di consentire il monitoraggio sui consumi di carburanti per autotrazione effettuati nel territorio regionale, i soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere *a*) e *b*), comunicano mensilmente all'amministrazione regionale i volumi di carburanti per autotrazione consegnati ad ogni punto vendita; con le stesse scadenze temporali l'amministrazione regionale comunica ai predetti soggetti le quantità di carburanti per autotrazione vendute dagli stessi punti vendita.».

5. All'art. 16 della legge regionale n. 47/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il gestore che richiama ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere *a*) e *b*), rimborsi relativi a riduzioni di prezzo non praticate effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da venti a trenta volte il rimborso impropriamente richiesto.»;

*b*) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere *a*) e *b*), che non effettuino i controlli previsti dall'art. 11, comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 520 euro a 1.550 euro; in caso di recidiva, la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b), che richiedano all'Amministrazione regionale i rimborsi di cui all'art. 10 in relazione a consumi per i quali non sussiste la documentazione prevista dall'allegato b), punto 4), sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da venti a quaranta volte i rimborsi indebitamente richiesti; in caso di recidiva, la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le somme relative alle riduzioni di prezzo non effettivamente praticate, di cui al comma 1, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, vengono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento delle erogazioni a titolo di rimborso, mediante compensazione sui successivi rimborsi ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b).».

6. In relazione al disposto di cui ai commi 01 e 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 47/1996, come rispettivamente sostituiti dalle lettere a) e b) del comma 3, nell'unità previsionale di base 16.1.250.1.634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 la denominazione del capitolo 920 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è sostituita dalla seguente «Rimborso ai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 47/1996 come sostituito dall'art. 5, comma 3, lettera b), della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17, delle somme anticipate ai gestori dei punti vendita di carburanti per autotrazione relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa».

#### Art. 6.

##### *Modifiche alla legge regionale n. 3/2002 concernenti la Fondazione Carlo Di Giulian di Arba*

1. All'art. 8 (Interventi nei settori produttivi) della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), come modificato dalla legge regionale n. 13/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Carlo Di Giulian di Arba un contributo straordinario anticipato a sostegno degli oneri per il personale dipendente e per le spese ordinarie di gestione.

4. Per la concessione del contributo la fondazione presenta specifica domanda alla direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, servizio per la finanza locale, corredata di bilancio consultivo chiuso alla data di presentazione della domanda e di bilancio preventivo dell'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda.»;

b) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.

2. Gli oneri derivanti dall'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 3/2002, come sostituito dal comma 1, lettera a), continuano a fare carico sull'unità previsionale di base 1.3.370.2.1296 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5279 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata in «Contributo straordinario anticipato alla Fondazione Carlo Di Giulian di Arba a sostegno degli oneri per il personale dipendente e per le spese ordinarie di gestione».

#### Art. 7.

##### *Disposizioni in materia di patrimonio immobiliare*

1. Gli immobili di cui all'art. 65 (Alloggi di proprietà regionale destinati a particolari categorie), comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, per i quali non si siano potute espletare le procedure di vendita previste dall'articolo medesimo, possono essere venduti agli attuali occupanti che ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e che risultino in regola con il pagamento dei canoni.

2. Gli immobili di cui al comma 1 non occupati sono posti in vendita sul libero mercato.

3. All'art. 7, comma 36, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (legge finanziaria 2004), le parole «edifici adibiti» sono sostituite dalle seguenti: «beni immobili anche adibiti».

#### Art. 8.

##### *Cessione di opere immobiliari realizzate su beni del demanio idrico in seguito agli eventi sismici del 1976*

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 33 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) e successive modifiche, le aree del demanio idrico regionale definitivamente asservite ai programmi di ricostruzione delle zone terremotate sono sdeamianizzate, limitatamente alle porzioni strettamente necessarie, avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 1, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 (Ricostruzione delle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia e della Regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976).

2. Previa costituzione di una servitù pubblica a salvaguardia della funzionalità idraulica, le aree di cui al comma 1 sono trasferite in proprietà ai comuni territorialmente competenti, a loro richiesta, insieme alle unità immobiliari o alle opere pubbliche realizzate sulle stesse in base alle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

3. Il trasferimento dei predetti immobili è disposto con decreto del direttore centrale del patrimonio e dei servizi generali che costituisce, unitamente al relativo verbale di consegna, titolo per le intavolazioni, le trascrizioni immobiliari e le volture catastali dei beni trasferiti.

#### Art. 9.

##### *Presidente dell'autorità portuale di Trieste*

1. Ai fini della nomina del presidente dell'autorità portuale di Trieste, la provincia di Trieste, il comune di Trieste, il comune di Muggia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste individuano tre nominativi di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuale. Tali nominativi sono comunicati, tre mesi prima della scadenza del mandato del presidente dell'autorità portuale di Trieste, al Presidente della Regione il quale, con atto motivato, può chiedere ai succitati Enti di comunicare, entro trenta giorni dalla richiesta, la candidatura di ulteriori tre soggetti al fine di effettuare la nomina. Ricevute le proposte, il Presidente della Regione promuove, in attuazione del principio di leale cooperazione, le procedure per l'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Qualora nei termini di cui al comma 1 non pervenga alcuna designazione, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina comunque il presidente dell'autorità portuale di Trieste tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuale.

3. La revoca del mandato del presidente dell'autorità portuale di Trieste, lo scioglimento del comitato portuale e le eventuali nomine commissariali sono disposte con decreto del Presidente della Regione d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).

4. In fase di prima applicazione, la comunicazione dei nominativi di cui al comma 1 avviene entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 10.

##### *Modifiche all'art. 16-bis della legge regionale n. 54/1983 concernente l'anticipazione della buonuscita ai dipendenti regionali*

1. All'art. 16-bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), come inserito dall'art. 58, comma 1, della legge regionale n. 44/1988, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'anticipazione della buonuscita è concessa per tutte le finalità di cui al comma 1, sia per gli interventi da effettuare e per gli eventi non ancora verificatisi, sia per gli interventi già effettuati e per gli eventi verificatisi, purché la relativa domanda sia presentata entro due anni dal verificarsi dell'evento o dell'intervento.».

## Art. 11.

*Modifiche alla legge regionale n. 18/1996 concernenti l'accesso al ruolo unico regionale e il conferimento dell'incarico di direttore centrale*

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 8, comma 5, della legge regionale n. 20/2002, le parole «mediante pubblico concorso per esami o» sono sostituite dalle seguenti: «mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante».

2. Ai comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'art. 8, comma 6, della legge regionale n. 20/2002, le parole «mediante pubblico concorso per esami o» sono sostituite dalle seguenti: «mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante».

3. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'art. 8, comma 7, della legge regionale n. 20/2002, le parole «ovvero mediante pubblico concorso per esami o» sono sostituite dalle seguenti: «o mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante».

4. Ai comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 18/1996, come sostituito dall'art. 8, comma 8, della legge regionale n. 20/2002, dopo le parole «liste di collocamento» sono inserite le seguenti: «ovvero mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami».

5. Al comma 3 dell'art. 47-bis della legge regionale n. 18/1996, dopo le parole «Enti di diritto pubblico» sono inserite le seguenti: «, enti o associazioni di diritto privato».

## Art. 12.

*Modifiche all'art. 151 della legge regionale n. 53/1981 concernente il rimborso delle spese per la difesa in giudizio*

1. All'art. 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di instaurazione di giudizio di qualsiasi tipo a carico di componenti della giunta regionale, di organi collegiali di enti regionali o di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di conformità da parte dell'ordine degli avvocati territorialmente competente, con l'esclusione dei casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata; il rimborso non è tuttavia ammesso nei casi in cui il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione e altresì nei casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena.»;

b) al comma 2, dopo le parole «passata in giudicato,» sono inserite le seguenti: «di condanna o equiparata».

2. Il disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 151 della legge regionale n. 53/1981, come modificati dal comma 1, si applica anche al personale regionale di categoria non dirigenziale qualora la relativa disciplina non sia definita in sede di contrattazione collettiva.

3. Il disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 151 della legge regionale n. 53/1981, come modificati dal comma 1, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai procedimenti già definiti alla medesima data, fatti salvi i termini di prescrizione di cui all'art. 2956, primo comma, numero 2, del codice civile.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 151 della legge regionale n. 53/1981, come modificato dal comma 1, continuano a far carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento rispettivamente ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) UPB 53.1.260.1.665 - capitolo 158;
- b) UPB 52.3.220.1.577 - capitolo 609.

## Art. 13.

*Messa a disposizione e comando di personale presso la Corte dei conti*

1. La Regione mette a disposizione della sezione di controllo della Regione Friuli-Venezia Giulia della Corte dei conti, di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 125/2003, personale di ruolo nel limite massimo di quattro unità, con oneri a carico della Regione medesima.

2. Gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, sono autorizzati ad assegnare, in posizione di comando, proprio personale di ruolo alla sezione di cui al comma 1, anche in deroga a limiti numerici e temporali previsti dai propri ordinamenti.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) UPB 52.2.280.1.1 - capitoli 550, 551 e 561;
- b) UPB 52.2.280.1.651 - capitoli 552 e 553;
- c) UPB 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- d) UPB 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.

## Art. 14.

*Contratti di lavoro a tempo determinato*

1. Al fine di assicurare le condizioni necessarie al completamento dei progetti speciali previsti in materia di orientamento a valere sui programmi europei per il periodo 2001-2006, il personale che abbia prestato servizio con contratto di lavoro a tempo determinato nella qualifica di consigliere psicologo, ai sensi dell'art. 11 (Assunzione di personale con contratto a tempo determinato), commi 2 e 7, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, presso la struttura di orientamento della direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, per l'espletamento delle funzioni previste dalle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), e 6 luglio 1984, n. 26 (Provvedimenti regionali per l'istruzione), per un periodo complessivo non inferiore a ventiquattro mesi, può essere assunto, nella medesima categoria e posizione economica già attribuite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo, sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2006.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) UPB 52.2.280.1.1 - capitoli 550, 551 e 561;
- b) UPB 52.2.280.1.651 - capitoli 552 e 553;
- c) UPB 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- d) UPB 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.

## Art. 15.

*Modifiche alla legge regionale n. 2/2001 concernenti l'incarico di direttore dell'AReRaN*

1. I commi 15 e 16 dell'art. 1 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali e organizzazione dell'AReRaN) della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2, come modificato dall'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 20/2002, sono sostituiti dai seguenti:

«15. L'incarico di direttore dell'agenzia è conferito, per un periodo massimo di tre anni rinnovabile, con contratto di lavoro di diritto privato a persone, in possesso del diploma di laurea, di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi e in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in fun-

zioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

16. Il trattamento economico del direttore dell'agenzia è determinato dalla giunta regionale con riferimento a quello spettante al direttore di servizio presso la Regione; detto trattamento può essere motivatamente integrato in esito alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.».

2. Gli oneri derivanti dal comma 16 dell'art. 1 della legge regionale n. 2/2001, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico sull'unità previsionale di base 52.2.280.1.658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

#### Art. 16.

##### *Indennità al personale distaccato presso la Commissione europea o altre istituzioni europee*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al personale del ruolo unico regionale distaccato in qualità di esperto nazionale, presso la Commissione europea o altre istituzioni dell'Unione europea, un'indennità mensile pari alla differenza tra l'indennità percepita dall'Ente presso il quale è distaccato e quella di servizio all'estero corrisposta, per la medesima categoria e posizione economica, al personale di ruolo dell'Ufficio di collegamento di Bruxelles di cui all'art. 8, comma 73, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (legge finanziaria 2000).

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.280.1.651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 553 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

#### Art. 17.

##### *Norme in materia di autonomie locali*

1. L'art. 26 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), è abrogato.

2. All'art. 12 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pertiene al comparto di contrattazione collettiva nazionale o regionale relativo all'ambito di attività delle aziende individuato dal consiglio di amministrazione. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime. Trovano applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme generali contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le assunzioni del personale sono effettuate nel rispetto dei principi generali in materia di accesso al pubblico impiego.».

3. Al comma 4 dell'art. 7-bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici) le parole «e all'assessore regionale per le autonomie locali» sono soppresse.

4. La denominazione «polizia comunale» contenuta nella legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 (Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai Corpi e ai Servizi di polizia comunale nella Regione Friuli-Venezia Giulia), è sostituita dalla seguente: «polizia municipale».

5. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela della promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le domande per ottenere il rimborso previsto dal comma 4 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, entro il termine del 31 gennaio, corredate dell'attestazione, resa dal funzionario responsabile del procedimento, che la grafia usata nei cartelli indicatori è quella ufficiale, adottata ai sensi dell'art. 13.».

6. L'art. 2 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22 (Provvidenze a favore delle Associazioni di Enti locali), come modificato dall'art. 2, primo comma, della legge regionale n. 20/1979, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 — 1. Le Associazioni di cui all'art. 1, per ottenere le assegnazioni, sono tenute a presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, alla direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, insieme alla domanda, la copia dello Statuto e l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute l'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nel medesimo anno e dall'indicazione del totale delle entrate versate dagli associati.».

7. L'art. 3 della legge regionale n. 22/1976 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 — 1. Le provvidenze di cui all'art. 1 sono assegnate in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati nell'apposito capitolo di bilancio in misura pari alle spese correnti, sostenute l'anno precedente l'assegnazione, per lo svolgimento delle attività istituzionali delle associazioni, quali esse risultano dalla documentazione giustificativa di cui all'art. 2. Qualora lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente, le assegnazioni verranno ridotte in misura proporzionale.

2. L'assegnazione forfetaria disposta a favore di ciascuna Associazione verrà liquidata in unica soluzione.».

8. L'art. 4 della legge regionale n. 22/1976 è abrogato.

9. Le modifiche di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano per le domande presentate dall'anno 2004. Per il medesimo esercizio finanziario le domande d'assegnazione devono essere presentate, corredate dei prescritti documenti, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e le assegnazioni saranno determinate tenendo conto di quanto già impegnato e liquidato nell'anno 2003, relativamente alle spese dell'anno 2003.

10. Dopo la lettera g) del comma 46 dell'art. 3 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), è aggiunta la seguente:

«g-bis) un esperto designato dall'Associazione nazionale certificatori enti locali, Club dei revisori, sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia.».

11. Al comma 10 dell'art. 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali) della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003), le parole «30 novembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

12. All'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. Gli atti degli organi collegiali di governo degli enti locali diventano esecutivi il giorno successivo al termine della pubblicazione, salvo che, per motivi di urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti dell'organo deliberante. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate entro cinque giorni dalla loro adozione. Gli altri atti divengono esecutivi al momento della loro adozione, salvo diversa detrinazione della legge, dello statuto, del regolamento o dell'atto medesimo.»;

b) il comma 20 è abrogato.

13. In relazione alle procedure di assunzione del personale, gli enti locali, previa intesa da stipularsi antecedentemente alla formazione di proprie graduatorie concorsuali, possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale, purché sia rispettato l'obbligo di scorrimento delle graduatorie e sussista la corrispondenza di categoria e profilo professionale. I candidati collocati nelle graduatorie non subiscono alcun pregiudizio qualora non accettino l'assunzione presso un'amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso.

## Art. 18.

*Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 1/2004 concernente interventi a favore dei corregionali all'estero*

1. Al comma 9 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2004 le parole «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2004».

## Art. 19.

*Modifiche alla legge regionale n. 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna*

1. All'art. 3 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La commissione ha sede presso il Consiglio regionale e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei mezzi e delle strutture messi a disposizione dal Consiglio stesso.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lettere a), g) e h), la commissione può avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di istituti universitari e di centri di ricerca pubblici e privati. Alla stipula delle relative convenzioni provvedono gli uffici della segreteria generale del consiglio regionale.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), la commissione predispone idonei strumenti di informazione alla cui realizzazione provvede il consiglio regionale.»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera g), la commissione indica all'Amministrazione regionale specifici progetti e interventi per la predisposizione dei relativi piani e programmi di intervento.».

2. Dopo l'art. 3 della legge regionale n. 23/1990 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. (Struttura di supporto). — 1. La commissione si avvale di una struttura posta alla dipendenza funzionale della presidente della commissione, costituita con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, che ne determina anche la relativa dotazione organica.

2. Il conferimento dell'incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 1 viene deliberato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

3. L'assegnazione del personale ha luogo da parte della giunta regionale, su richiesta del presidente del consiglio regionale, nell'ambito del ruolo unico del personale regionale. Qualora si tratti di personale regionale dipendente dalla segreteria generale del consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione è adottato dall'ufficio di presidenza, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.

4. Nell'organizzazione dell'ufficio va tenuto conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

5. Qualora la commissione ravvisi l'esigenza del suo funzionamento anche in forma decentrata, può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'amministrazione regionale.».

3. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 23/1990 è sostituito dal seguente:

«5. La commissione rimane in carica per la durata della legislatura; le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova commissione; le commissarie possono essere confermate una sola volta. In caso di cessazione per qualsiasi causa di una delle commissarie si provvede alla sostituzione nei termini e con le modalità indicate ai commi 2 e 4.».

4. L'art. 5 della legge regionale n. 23/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Insediamento della commissione). — 1. Il Presidente del consiglio regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione della commissione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, convoca la commissione e procede al suo insediamento.».

5. All'art. 6 della legge regionale n. 23/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nella prima seduta la commissione elegge al proprio interno l'ufficio di presidenza costituito dalla presidente e da due vicepresidenti. L'elezione della presidente ha luogo a maggioranza assoluta delle componenti; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi. L'elezione delle due vicepresidenti ha luogo con voto limitato ad una.»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'ufficio di presidenza della commissione è rinnovato allo scadere di due anni e mezzo dalla data della sua costituzione e le sue componenti possono essere riconfermate.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le sedute della commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più una delle commissarie e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo delle commissarie; dopo tre assenze consecutive non giustificate, la commissaria si considera decaduta.»;

d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Entro il 15 settembre di ogni anno la commissione regionale per le pari opportunità sottopone all'approvazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

5-ter. Entro il 31 marzo di ogni anno la commissione regionale per le pari opportunità presenta all'ufficio di presidenza del consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria.

5-quater. Il consiglio regionale rende pubblici, anche mediante la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, il programma di attività e la relazione di cui, rispettivamente, ai commi 5-bis e 5-ter.»;

e) i commi 6 e 7 sono abrogati.

6. L'art. 7 della legge regionale n. 23/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Trattamento economico). — 1. Alla presidente della commissione spetta un'indennità mensile, non cumulabile con il gettone di presenza, nella misura dell'80 per cento dell'indennità di funzione dei presidenti di commissione permanente del consiglio regionale.

2. Alle altre commissarie spetta un gettone di presenza in misura di 100 euro lordi per ogni seduta della commissione.

3. Il compenso di cui al comma 2 è aggiornato annualmente dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

4. Alla presidente e alle commissarie che risiedono in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni della commissione spetta il trattamento di missione con le modalità e nella misura previste per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale.

5. Per la partecipazione a incontri, convegni o seminari nonché per l'effettuazione di sopralluoghi connessi con l'attività di verifica dei progetti di azione positiva finanziati dalla Regione, in località diverse dal comune ove ha sede la commissione, alla presidente e alle commissarie da lei delegate spetta il trattamento di missione di cui al comma 4.».

7. Gli oneri derivanti dal funzionamento e dall'attività della commissione regionale per le pari opportunità fanno carico al bilancio del consiglio regionale a partire dal 1° gennaio 2005.

8. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/1990 come rispettivamente sostituiti dalle lettere b) e c) del comma 1 e quelli derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 23/1990, come sostituito dal comma 6, fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

## Art. 20.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 24 maggio 2004.

ILLY

04R0319

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16.

### Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 102 del 28 luglio 2004*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

##### *Principi e ambito d'applicazione*

1. La presente legge disciplina l'apertura, la classificazione e gli obblighi connessi alla gestione delle strutture ricettive dirette all'ospitalità a fini turistici nell'ambito dei principi dell'art. 118, comma primo, della costituzione e dei principi di semplificazione normativa ed amministrativa.

##### Art. 2.

##### *Funzioni dei comuni e delle province*

1. Il comune esercita tutte le funzioni amministrative connesse all'apertura, all'esercizio e alla classificazione delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge.

2. L'apertura e la gestione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal comune in cui le strutture sono ubicate.

3. Per le strutture ricettive extralberghiere l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia d'inizio attività.

4. Le province esercitano le funzioni amministrative relative alla denuncia dei prezzi e delle attrezzature delle strutture ricettive e alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva e il movimento turistico e possono avvalersi, previa convenzione, dei comuni singoli o associati nelle forme di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali).

5. Le province ed i comuni esercitano le attività di vigilanza relative alle funzioni di competenza. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21

(Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e dalla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).

##### Art. 3.

##### *Funzioni della Regione*

1. La Regione, assicurando il coinvolgimento degli enti locali, esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo relativamente alle materie di cui alla presente legge.

2. La giunta regionale, sentiti gli enti locali, le associazioni imprenditoriali del settore turismo e le associazioni dei consumatori, più rappresentative a livello regionale, con appositi atti riguardanti le strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere e le tipologie ricettive di cui all'art. 4, comma 9, lettere a), b), c) e d), specifica, sentita la competente commissione consiliare, le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalità di esercizio che devono possedere le strutture ricettive ai fini della loro apertura, autorizzazione e classificazione. In tali atti sono, inoltre, definiti i criteri per poter utilizzare specificazioni aggiuntive alle tipologie ricettive e la loro definizione e gli standard, ivi compresi requisiti tecnici, parametri, superfici e cubature, capacità ricettiva.

3. La giunta regionale, sentita la conferenza Regione-autonomie locali (CRAL), definisce modalità e standard dei controlli da svolgersi, da parte delle amministrazioni comunali, sull'applicazione e sul rispetto delle norme della presente legge.

4. La giunta regionale prevede, altresì, meccanismi di revisione e aggiornamento degli atti di cui al comma 2 con cadenza periodica.

5. L'amministrazione regionale, inoltre, cura la raccolta e diffusione delle informazioni, realizza ed aggiorna la banca dati regionale sulle strutture ricettive con il coinvolgimento ed il supporto dei comuni e delle province, in coerenza con quanto previsto della normativa regionale in materia.

#### TITOLO II

#### DEFINIZIONI

##### Art. 4.

##### *Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive*

1. Le strutture ricettive sono distinte in strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta e strutture ricettive extralberghiere.

2. I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in annuali e stagionali: per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare; per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.

3. Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate in immobili assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che siano ammobiliati con arredi d'epoca, possono assumere la specificazione aggiuntiva di «residenza d'epoca».

4. Le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta possono essere composte anche da più strutture. Fatto salvo quanto previsto per i villaggi albergo, le caratteristiche delle strutture non principali, cioè le dipendenze, sono definite dall'art. 28.

5. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva.

6. Sono strutture ricettive alberghiere:
- gli alberghi;
  - le residenze turistico-alberghiere.
7. Sono strutture ricettive all'aria aperta:
- i campeggi;
  - i villaggi turistici.
8. Sono strutture ricettive extralberghiere:
- le case per ferie;
  - gli ostelli;
  - i rifugi alpini;
  - i rifugi escursionistici;
  - gli affittacamere;
  - le case e appartamenti per vacanza.
9. Altre tipologie ricettive:
- appartamenti ammobiliati per uso turistico;
  - strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;
  - aree attrezzate di sosta temporanea;
  - attività saltuaria di alloggio e prima colazione;
  - strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale; tale tipologia ricettiva è regolata dalla legge regionale 28 giugno 1994, n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della legge regionale 11 marzo 1987, n. 8).

#### Art. 5.

##### *Strutture ricettive alberghiere*

1. Sono «alberghi» le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina, destinate alla ricettività. Negli alberghi la capacità ricettiva può riguardare le unità abitative in misura non superiore al 40 per cento del totale.

2. Sono «residenze turistico-alberghiere» e possono utilizzare la specificazione «residence», le strutture che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina, camere o suite e che posseggono i requisiti indicati nell'atto di giunta regionale di attuazione. Nelle residenze turistico alberghiere la capacità ricettiva può riguardare camere o suite in misura non superiore al 40 per cento del totale.

3. Possono assumere la specificazione di «motel» gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni. I motel, qualunque sia il numero di stelle assegnato, assicurano uno standard minimo di servizi di autorimessa nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica, rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.

4. Di norma assumono la specificazione di «meublè» o «garni» gli alberghi che forniscono il solo servizio di alloggio e normalmente di prima colazione, senza ristorante.

5. Possono assumere la specificazione di «centro benessere» gli alberghi dotati di impianti e attrezzature per fornire servizi specializzati per il relax ed il benessere psicofisico.

6. Possono assumere la specificazione di «beauty farm» gli alberghi che forniscono servizi specializzati finalizzati a cicli di trattamenti dietetici ed estetici.

7. Possono assumere la specificazione di «villaggio-albergo» le aziende alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

8. Possono assumere la specificazione aggiuntiva di «centri congressi» le strutture alberghiere dotate di strutture, attrezzature e servizi specializzati per l'organizzazione di manifestazioni congressuali e convegni.

9. Nello specifico atto di giunta regionale previsto all'art. 3, comma 2 è definito il numero minimo di camere, suite o unità abitative per gli alberghi e le residenze turistico alberghiere; nello stesso atto sono definite le caratteristiche che devono possedere le strutture ricettive alberghiere per utilizzare le specificazioni aggiuntive citate ai commi precedenti e possono essere individuate ulteriori specificazioni aggiuntive.

#### Art. 6.

##### *Strutture ricettive all'aria aperta*

1. Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

2. I campeggi, per dare alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, possono mettere a disposizione, in un numero di piazzole non superiore al 35 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate, tende o unità abitative mobili quali roulotte, caravan, case mobili, maxicaravan, autocaravan o camper e unità abitative fisse.

3. Sono villaggi turistici i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, prevalentemente attrezzati per il soggiorno di turisti sprovvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, che forniscono alloggio in tende, unità abitative mobili o fisse. Nei villaggi turistici almeno il 35 per cento delle piazzole autorizzate è attrezzato con unità abitative fisse o mobili messe a disposizione del gestore. Tale percentuale può riguardare anche la totalità delle piazzole.

4. Possono assumere la specificazione aggiuntiva di «centro vacanza» i campeggi ed i villaggi turistici dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali, così come stabilito dallo specifico atto di giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2.

5. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle unità abitative fisse, la cessione sulla base di altro diritto reale di godimento e l'affitto per periodi di tempo superiori all'anno. Nei comuni appartenenti alle comunità montane fino al 70 per cento delle piazzole o delle unità abitative può essere locato con contratto annuale. Tale percentuale è ridotta al 50 per cento nelle altre aree.

6. Non sono soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività gli allestimenti mobili di pernottamento quali roulotte o caravan, case mobili o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti:

a) conservano i meccanismi di rotazione in funzione;

b) non possiedono alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche sono rimovibili in ogni momento.

7. Non è, inoltre, soggetta a permesso di costruire né a denuncia d'inizio attività l'installazione del preingresso inteso come struttura coperta chiusa realizzata in materiali rigidi, comunque smontabili e trasportabili, da accostare agli allestimenti mobili di pernottamento, con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle persone.

#### Art. 7.

##### *Case per ferie*

1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti, senza scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.

2. Nelle case per ferie possono essere altresì ospitati dipendenti e familiari di altre aziende o assistiti di altri enti con cui venga stipulata apposita convenzione.

3. Nelle case per ferie oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali sono assicurati, di norma, i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La presenza nelle case per ferie di servizi e attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti, quali cucine o punti di cottura autonomi, non ne muta la natura.

4. La casa per ferie può assumere specificazioni tipologiche aggiuntive, purché concordate con il comune e connesse alla categoria di utenza ospitata o alla finalità specifica.

#### Art. 8.

##### *Ostelli*

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento per periodi limitati dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani.

2. Gli ostelli sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti, senza scopo di lucro, ai fini del turismo sociale e giovanile. Gli ostelli possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.

#### Art. 9.

##### *Rifugi alpini ed escursionistici*

1. Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni.

2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive, di proprietà di enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore alpinistico o escursionistico, aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati.

3. Lo specifico atto di giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2, definisce i requisiti e le condizioni di esercizio dei rifugi alpini ed escursionistici.

4. I rifugi sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti senza scopo di lucro. I rifugi possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.

#### Art. 10.

##### *Affittacamere*

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti ad attività di affittacamere sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

2. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere la specificazione tipologica di «locanda».

#### Art. 11.

##### *Case e appartamenti per vacanze*

1. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili composti da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, gestiti in forma imprenditoriale, per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati ad eccezione del servizio di ricevimento e di recapito, nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.

2. Ai fini di cui al comma 1 è considerata gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la proprietà o l'usufrutto di oltre tre case o appartamenti e li concede in locazione con le modalità e nei limiti di cui al comma 1. È, inoltre, considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata anche su di un numero inferiore di unità abitative da imprese, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, che hanno in gestione a qualsiasi titolo case o appartamenti per la locazione a turisti con le modalità di cui al comma 1.

#### Art. 12.

##### *Appartamenti ammobiliati per uso turistico*

1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o usufruttuari che danno in locazione a turisti case e appartamenti, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.

2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti in appartamenti o case ne danno comunicazione al comune, di norma, entro il 31 marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 ottobre nelle località a turismo invernale ed entro il 31 gennaio nelle restanti località. In ogni caso tale comunicazione è inviata almeno cinque giorni prima della data di inizio della prima locazione.

3. Gli stessi soggetti comunicano alla provincia i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e sono soggetti alla normativa in materia di pubblica sicurezza.

#### Art. 13.

##### *Attività saltuaria di alloggio e prima colazione*

1. Si intende per esercizio saltuario di alloggio e prima colazione e può assumere l'identificazione di bed & breakfast l'attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione nell'abitazione di residenza e dimora, avvalendosi della normale conduzione familiare, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e in ogni caso senza organizzazione in forma d'impresa, in non più di tre stanze e con un massimo di sei posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni. L'ospitalità può essere fornita per un massimo di centoventi giorni nell'arco del periodo di disponibilità all'accoglienza o, in alternativa, per un massimo di cinquecento pernottamenti nell'arco dell'anno solare. Il marchio d'identificazione B&B, sulla base del modello approvato dalla Regione, può essere affisso all'esterno dell'abitazione.

2. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti all'ospitalità di cui al comma 1 sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

3. Ulteriori eventuali caratteristiche vincolanti sono indicate nell'atto di giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2.

4. L'attività di cui al comma 1 è intrapresa previa denuncia d'inizio attività al comune in cui l'abitazione è ubicata ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali. L'attività di cui al comma 1 è soggetta ai controlli previsti per le strutture extralberghiere specificati all'art. 18, comma 2 nei periodi di disponibilità all'accoglienza ed alle sanzioni previste all'art. 36, comma 2 in caso di omessa denuncia d'inizio attività, nonché alle disposizioni previste in caso di attività irregolare all'art. 36, comma 9 e agli articoli 25 e 26.

5. Coloro che svolgono l'attività di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare al comune e alla provincia, entro la data d'inizio dell'attività e, comunque, entro il 1° ottobre di ogni anno, i periodi di disponibilità all'accoglienza nell'arco dell'anno e i prezzi massimi applicati con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella stanza ove si effettua l'ospitalità è esposto il cartellino prezzi. Gli stessi soggetti comunicano, inoltre, alla provincia i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'ISTAT.

#### Art. 14.

##### *Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico*

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico le strutture organizzate e gestite da enti, associazioni e cooperative, che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari. Le caratteristiche di tali strutture sono definite dall'atto di giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta. L'apertura e la gestione di tali complessi è soggetta ad autorizzazione comunale. Le strutture ricettive non aperte al pubblico sono realizzabili nelle aree definite dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

#### Art. 15.

##### *Aree attrezzate di sosta temporanea*

1. I comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel rispetto dell'atto di giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive

all'aria aperta nonché delle disposizioni di cui all'art. 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e del relativo regolamento di esecuzione.

2. I comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con terzi soggetti.

3. Nelle aree di cui al comma 1 la permanenza è permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutive.

### TITOLO III AUTORIZZAZIONI

#### Art. 16.

##### *Autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e dell'attività ricettiva all'aria aperta*

1. L'apertura delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive all'aria aperta e delle loro dipendenze è subordinata alla preventiva autorizzazione del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

2. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'esercizio, qualora non siano apportate modifiche strutturali e il nuovo titolare o gestore sia in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività e confermi la classifica assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia d'inizio attività.

3. L'autorizzazione è subordinata alla preventiva assegnazione della classifica sia per la struttura principale che per le dipendenze e indica, inoltre, la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione.

#### Art. 17.

##### *Validità*

1. L'autorizzazione ha carattere permanente e conserva la sua validità fino a quando non si verifichi una causa di sospensione, revoca o decadenza.

#### Art. 18.

##### *Adempimenti amministrativi per l'apertura di strutture ricettive extralberghiere*

1. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere è intrapresa a seguito di denuncia d'inizio attività inviata al comune nel cui territorio è ubicata la struttura, redatta su modulo predisposto dal comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente, indicante il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La denuncia d'inizio attività è inviata per conoscenza anche al comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza.

2. Il comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.

#### Art. 19.

##### *Somministrazione di alimenti e bevande*

1. L'autorizzazione all'esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. L'autorizzazione abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

2. L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture extralberghiere, ad eccezione di quelle di cui all'art. 11, è limitata alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni

organizzati. Agli stessi soggetti può essere effettuata la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir. È possibile, altresì, installare ad uso esclusivo di dette persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

3. La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive è soggetta ad apposita autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) ed è rilasciabile anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'art. 4, comma 5, della presente legge ai fini del riconoscimento della gestione unitaria.

#### Art. 20.

##### *Rappresentanza*

1. La gestione dell'attività e di singoli servizi è effettuata anche tramite rappresentanti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività.

2. L'autorizzazione ad enti, associazioni, società e organizzazioni è rilasciata solo quando sia stato dagli stessi designato un rappresentante con funzioni di gestore. Per le strutture ricettive extralberghiere la nomina del gestore è indicata nella denuncia d'inizio attività.

#### Art. 21.

##### *Esercizio dell'attività ricettiva Requisiti, condizioni e obblighi del gestore*

1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato all'iscrizione da parte del titolare o del gestore al registro delle imprese ed al possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza e alla non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione stabilite dalla legge dello Stato.

2. L'esercizio delle attività ricettive è soggetto alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:

a) comunica preventivamente al comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati in sede di denuncia d'inizio attività;

b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;

c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle province secondo le modalità indicate dall'ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia;

d) presenta, altresì, la dichiarazione prezzi alla provincia con le modalità specificate all'art. 32.

4. Il titolare o il gestore di strutture ricettive comunica i periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive al comune, entro i termini previsti per l'invio della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alle province. Eventuali aperture straordinarie nei limiti stabiliti dall'art. 4, comma 2 sono preventivamente comunicate al comune. Eventuali chiusure della struttura, nei periodi di apertura comunicati, sono preventivamente comunicate al comune e non possono superare complessivamente trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale nell'arco dell'anno solare. Il comune può, inoltre, autorizzare chiusure per periodi superiori per fondate ragioni o in caso di ristrutturazione degli edifici.

5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, nel momento della presentazione della denuncia d'inizio attività e comunque entro il 1° ottobre di ogni anno, l'elenco delle case e appartamenti gestiti al comune e alla provincia ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora riportino i prezzi e le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d) e al comma 4 e, qualora intervengano modi-

fiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative, sono aggiornate trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità abitative stesse.

6. L'autorizzazione all'apertura e alla gestione di strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest'obbligo il comune sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura fino a che si sia ottemperato all'obbligo.

7. I titolari, i gestori e i loro rappresentanti sono responsabili dell'osservanza della presente legge e rispondono in solido del pagamento delle sanzioni amministrative.

#### Art. 22.

##### *Denominazione*

1. Ciascuna azienda ricettiva assume una propria specifica denominazione all'interno del territorio comunale diversa da quelle già esistenti. In caso si intenda utilizzare la medesima denominazione per strutture di diversa tipologia, è necessario l'assenso scritto del titolare dell'azienda che per prima ha ottenuto la denominazione. In caso di azienda cessata è necessario l'assenso scritto del titolare dell'azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigenti in materia.

#### Art. 23.

##### *Sospensione*

1. Fatte salve le sanzioni pecuniarie previste all'art. 36, l'autorizzazione può essere sospesa per un periodo da cinque a trenta giorni quando non siano rispettate in tutto o in parte le condizioni previste nell'autorizzazione medesima o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività.

2. Qualora sia accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria nonché da quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare è sospeso dall'attività nel rispetto dell'art. 17-ter del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

3. In caso di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.

#### Art. 24.

##### *Decadenza e revoca*

1. L'autorizzazione decade qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità, l'esercizio non sia stato attivato entro centotanta giorni dalla data del rilascio.

2. L'autorizzazione è revocata dal comune quando:

a) il titolare o il gestore non risulti più iscritto al registro delle imprese;

b) il titolare o il gestore, sospeso dall'attività ai sensi dell'art. 17-ter del regio decreto n. 773 del 1931, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti;

c) l'attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni consecutivi o altro termine accordato ai sensi dell'art. 21, comma 4;

d) quando vengano meno gli ulteriori requisiti soggettivi od oggettivi in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa.

#### Art. 25.

##### *Divieto di prosecuzione dell'esercizio delle attività ricettive extralberghiere*

1. Le attività ricettive extralberghiere possono essere oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo da cinque a trenta giorni, fatte salve le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 36, quando non siano rispettate, in tutto o in parte, le condizioni minime per l'esercizio dell'attività stessa o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione o nei casi previsti dal regio decreto n. 773 del 1931.

2. In caso di recidiva o nei casi previsti dal regio decreto n. 773 del 1931, il comune vieta il proseguimento dell'esercizio dell'attività.

3. Qualora non sussista o venga meno uno dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera, il titolare può essere oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività da parte dal comune, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

#### Art. 26.

##### *Reclami per carenza dei servizi*

1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi, rispetto a quelli denunciati, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto, al comune di competenza per segnalare tali carenze. In caso di accertate violazioni i comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di competenza previste.

2. Gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28) sono competenti a ricevere i reclami degli utenti e trasmetterli agli uffici comunali di competenza.

#### TITOLO IV

#### CLASSIFICAZIONE

#### Art. 27.

##### *Nozione*

1. Le aziende ricettive alberghiere ed i complessi turistici all'aria aperta e le loro dipendenze sono classificati sulla base delle caratteristiche indicate negli specifici atti di giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2 ed in base alla tipologia e vengono contrassegnati con un sistema che va da una a cinque stelle, come segue:

- a) alberghi da una a cinque stelle o cinque stelle lusso;
- b) residenze turistico-alberghiere da due a quattro stelle;
- c) campeggi da una a quattro stelle;
- d) villaggi turistici da due a quattro stelle.

2. Le strutture ricettive extralberghiere, indicate nell'atto di giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2 sono classificate in prima, seconda o terza categoria sulla base delle caratteristiche definite nello stesso atto.

3. È esposta in modo ben visibile, all'esterno ed all'interno della struttura ricettiva, la targa distintiva di classificazione conforme ai modelli regionali approvati con determinazione del dirigente competente, da cui si rilevi la categoria o il numero di stelle assegnate.

#### Art. 28.

##### *Dipendenze*

1. Le strutture ricettive alberghiere possono essere costituite da più immobili nelle immediate vicinanze della casa madre o da più strutture nello stesso immobile, purché le stesse siano adeguatamente riconoscibili e purché sulla dipendenza sia apposta l'apposita targa di classificazione. Sono dipendenze gli immobili e le strutture diversi della sede principale, che facciano riferimento alla sede principale per i servizi generali e, di norma, per il servizio di ricevimento. Le dipendenze sono classificate sulla base dei requisiti posseduti.

2. Le dipendenze di strutture ricettive all'aria aperta sono ubicate nelle immediate vicinanze della struttura principale, sono recintate e sono classificate sulla base dei requisiti posseduti così come stabilito nello specifico atto di giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2. Qualora le dipendenze contengano prevalentemente servizi o strutture collettive le stesse concorrono a formare il livello complessivo di classificazione.

## Art. 29.

*Assegnazione*

1. L'attribuzione del livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è effettuata dal comune a seguito della richiesta di autorizzazione. L'assegnazione si basa sugli elementi desumibili da apposita dichiarazione prodotta dal titolare o dal gestore della struttura con cui lo stesso formula anche la richiesta del livello di classificazione ed è effettuata previa verifica del possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto di giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2 per il livello di classifica richiesto. La dichiarazione è redatta su modulo conforme al modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Il comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 37.

2. Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione riguardante la classifica è compilata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si determinino delle difformità o un diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, il titolare dell'autorizzazione rettifica o integra la precedente dichiarazione oppure può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva.

3. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, ove previsto, è dichiarato in sede di denuncia d'inizio attività. Nel caso in cui i requisiti posseduti non corrispondano a quanto dichiarato si applicano le sanzioni previste all'art. 37. Il comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e alla assegnazione della classificazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 37.

## Art. 30.

*Validità*

1. La classificazione ha validità a tempo indeterminato.

2. In caso di modifica dei requisiti che hanno determinato il livello di classificazione ottenuto, il titolare e il gestore della struttura ricettiva presentano, entro novanta giorni dall'avvenuta modifica, una nuova dichiarazione all'ufficio comunale competente per la revisione del livello di classifica.

3. Qualora la carenza di requisiti, verificata anche a seguito di esposti o reclami, determini un livello dei servizi inferiore al minimo richiesto per l'esercizio dell'attività, il comune assegna un termine per l'integrazione dei requisiti minimi, trascorso il quale provvede alla revoca dell'autorizzazione o impone il divieto di prosecuzione dell'attività.

4. Il comune può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva non possieda i requisiti minimi per il livello di classificazione posseduto.

## Art. 31.

*Ricorso*

1. Contro il provvedimento di classificazione adottato d'ufficio è ammesso ricorso in opposizione al comune, entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto, il quale decide nei successivi novanta giorni.

## TITOLO V

## DISCIPLINA DEI PREZZI E RILEVAZIONI STATISTICHE

## Art. 32.

*Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive*

1. I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere all'aria aperta ed extralberghiere comunicano alla provincia territorialmente competente, anche in via telematica, secondo le indicazioni da essa fornite, i prezzi massimi dei servizi offerti, eventualmente distinti in bassa e alta stagione sulla base delle indicazioni stabilite dalle province, le caratteristiche delle strutture nonché i periodi di apertura. La comunicazione è inviata entro il 1° ottobre di ogni anno con vali-

dità dal 1° gennaio dell'anno successivo. È consentita un'ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo per la variazione di prezzi in aumento che si intendono applicare a valere dal 1° giugno dello stesso anno. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1° ottobre hanno validità dal 1° dicembre successivo.

2. La provincia trasmette le dichiarazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture, anche per via telematica, all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); la Regione può richiedere la trasmissione delle dichiarazioni medesime secondo le modalità definite con atto del dirigente competente.

3. Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività la comunicazione dei prezzi è presentata entro la data dell'inizio o della ripresa dell'attività.

4. In caso di subentro nella gestione di strutture ricettive il titolare o il gestore subentrante trasmette alla provincia una nuova comunicazione dei prezzi solo qualora intenda applicare prezzi superiori a quelli dichiarati dal precedente gestore.

5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'impossibilità di applicare o pubblicizzare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.

6. Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive possono essere pubblicizzate solo se conformi ai dati comunicati alla provincia.

7. I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli comunicati ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di dati specifiche l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno solare in corso.

8. Nel caso previsto dal comma 7 il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.

9. I prezzi denunciati si intendono comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di quanto non espressamente escluso.

## Art. 33.

*Pubblicità dei prezzi*

1. I prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso, conformi a quanto dichiarato in sede di dichiarazione dei prezzi, sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.

2. Il prezzo dei servizi di pernottamento è riportato su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite, conformemente ai contenuti della tabella di cui al comma 1.

3. Nei campeggi, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 2, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati. Le unità abitative fisse rimangono soggette all'obbligo di cui al comma 2.

4. La provincia predispose, sulla base delle indicazioni regionali, i modelli della tabella e cartellino prezzi di cui ai commi 1 e 2.

## Art. 34.

*Reclami per irregolare applicazione di prezzi*

1. Gli ospiti delle strutture ricettive, cui siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nella prescritta tabella o superiori a quanto dichiarato nella dichiarazione dei prezzi o pubblicizzato in altre forme, possono presentare reclamo alla provincia in cui la struttura è ubicata, fatta salva ogni ulteriore richiesta di natura civilistica.

2. Gli uffici IAI sono competenti a ricevere i reclami degli utenti e trasmetterli agli uffici provinciali di competenza.

3. La provincia, in caso di accertata violazione, applica le sanzioni previste all'art. 38.

## Art. 35.

*Banca dati regionale*

1. I comuni e le province fanno pervenire alla Regione le informazioni per l'implementazione delle banche dati regionali sulle strutture e tipologie ricettive con le modalità e i termini indicati da apposita delibera della giunta regionale.

2. Il rilascio di nuove autorizzazioni, le modifiche e le eventuali revocche, il ricevimento, di nuove denunce d'inizio attività per strutture ricettive extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive extralberghiere e le chiusure temporanee sono comunicati dal comune alla Regione e alla provincia nei termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma 1.

TITOLO VI  
S A N Z I O N I

## Art. 36.

*Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al comune*

1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta senza autorizzazione o, in caso di subentro nell'attività, non abbia presentato la denuncia d'inizio attività è punito con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00.

2. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera senza avere regolarmente denunciato l'inizio attività o dà ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella denuncia d'inizio attività in base alla natura della struttura gestita è punito con la sanzione amministrativa da € 260,00 a € 1.500,00.

3. Chi in sede di autorizzazione o di denuncia d'inizio attività dichiara requisiti inesistenti è punito con una sanzione amministrativa da € 260,00 a € 1.500,00.

4. Chi a seguito di modifica dei requisiti della struttura o di altri elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati in sede di denuncia d'inizio attività, quando ciò determini il venir meno dei requisiti minimi per lo svolgimento dell'attività, non abbia provveduto ad effettuare la prescritta dichiarazione, è punito con una sanzione amministrativa da € 260,00 a € 1.500,00 per le strutture ricettive extralberghiere e da € 500,00 a € 3.000,00 per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta.

5. Chi dà in locazione per uso turistico unità abitative, in forma imprenditoriale, non indicate nella denuncia d'inizio attività o non comunicate al comune nei termini previsti dall'art. 21, comma 5 è soggetto ad una sanzione da € 260,00 a € 1.500,00.

6. Chiunque interrompe l'attività senza averne dato preventiva comunicazione al comune, salvo casi accertati di forza maggiore, è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00.

7. Chi interrompe l'attività per periodi complessivamente superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale è punito con la sanzione amministrativa di € 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore, l'ottenimento di specifica autorizzazione da parte del comune o nel caso sia intervenuta la revoca dell'autorizzazione o la chiusura dell'attività.

8. Chi non rispetta i limiti stabiliti all'art. 5, commi 1 e 2, e all'art. 6, commi 2, 3 e 5 della presente legge è punito con una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.500,00.

9. Ogni altra violazione di quanto stabilito in materia di autorizzazione o di denuncia d'inizio attività o al mancato invio al comune delle comunicazioni previste comporta l'applicazione di una sanzione da € 50,00 a € 500,00.

10. Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2 sono punite con una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 100,00.

## Art. 37.

*Sanzioni per la violazione delle norme sulla classificazione*

1. Chi non espone la targa di classificazione prescritta o ne espone una con dati non veritieri o comunque utilizza un livello di classifica superiore a quello effettivo è punito con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.

2. Chi in sede di richiesta di classificazione o in sede di denuncia d'inizio attività dichiara l'esistenza di requisiti inesistenti al fine di ottenere un livello di classificazione superiore a quello effettivo è punito con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 per le strutture extralberghiere e da € 260,00 a € 1.500,00 per le strutture alberghiere e all'aria aperta.

3. Chi non dichiara nei tempi prescritti la modifica dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di autorizzazione o di denuncia d'inizio attività, quando ciò determini un livello di classifica inferiore a quello effettivo, è punito con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 per le strutture extralberghiere e da € 260,00 a € 1.500,00 per le strutture alberghiere e all'aria aperta.

## Art. 38.

*Sanzioni relative a irregolare applicazione delle norme sui prezzi o sulle rilevazioni statistiche*

1. Chi non effettua o effettua la comunicazione dei prezzi in maniera incompleta o contenente dati non veritieri è punito con la sanzione amministrativa da € 200,00 a € 300,00. Tale sanzione è applicata anche nel caso di mancato invio della comunicazione prevista all'art. 21, comma 5.

2. Chiunque applica prezzi superiori a quelli denunciati è punito con la sanzione amministrativa a € 150,00 a € 500,00.

3. La mancata esposizione o l'esposizione in modo non perfettamente visibile delle tabelle e dei cartellini dei prezzi è punita con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 200,00.

4. Chi espone tabelle o cartellini prezzi non conformi ai modelli predisposti dalla provincia, compilati in modo incompleto o contenenti informazioni difformi o prezzi superiori rispetto a quanto comunicato alla provincia è punito con la sanzione amministrativa da € 150,00 a € 250,00.

5. Chi pubblicizza con qualsiasi mezzo informazioni difformi o prezzi superiori a quelli dichiarati è punito con la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00.

6. Chi non comunica alla provincia, secondo le modalità disposte dall'ISTAT, i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti o li comunica scientemente errati o incompleti è sottoposto alle sanzioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400).

7. La mancata comunicazione alla provincia dei dati di cui all'art. 12, comma 6 è punita con una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 100,00.

## Art. 39.

*Sanzioni per altre violazioni*

1. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dalla presente legge o dagli atti di giunta regionale previsti all'art. 3, comma 2 è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 400,00.

## TITOLO VII

## DISPOSIZIONI PER USI OCCASIONALI O TEMPORANEI

## Art. 40.

*Uso occasionale di immobili ai fini ricettivi*

1. Gli enti e le associazioni non a scopo di lucro, gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive possono utilizzare come ostelli per la gioventù, occasionalmente per periodi non superiori a ventuno giorni e in coincidenza con manifestazioni, raduni o altre iniziative simili, immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva, previo nulla osta del comune in cui è ubicata la struttura. Tale nulla osta è concesso limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e l'esistenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero dei potenziali utenti.

## Art. 41.

*Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero*

1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale n. 26/1994, da quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 23 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna), da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna). È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso.

2. Il comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed organizzazioni operanti senza fini di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della pubblica incolumità e della tutela dell'ambiente. L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l'autorizzazione allegano alla domanda un'apposita polizza assicurativa.

## TITOLO VIII

## NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI

## Art. 42.

*Disposizioni transitorie generali*

1. I titolari o gestori delle strutture in attività alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono, entro sei mesi dalla pubblicazione degli specifici atti di giunta regionale previsti all'art. 3, comma 2, ad una nuova dichiarazione dei requisiti posseduti. Tali strutture possono comunque mantenere la classificazione precedentemente attribuita per un periodo non superiore a tre anni, salvo diverso termine stabilito negli atti di giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2 per casi specifici, qualora nell'ambito della stessa dichiarazione il titolare o gestore si impegni alla realizzazione degli interventi, da iniziare entro dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, che consentano il mantenimento del precedente livello di classificazione.

2. Qualora le strutture non possiedano più i requisiti minimi per il mantenimento dell'autorizzazione o per la prosecuzione dell'attività, il comune assegna un termine per la regolarizzazione dei requisiti e assegna provvisoriamente d'ufficio il livello minimo di classificazione. L'adeguamento dimensionale dei servizi igienici esistenti ai nuovi requisiti è obbligatorio solo in concomitanza con gli interventi edilizi che li concernono, quando si tratti di interventi di ristrutturazione radicale.

3. I comuni, dall'entrata in vigore della presente legge, possono autorizzare gli interventi di adeguamento delle strutture ricettive esistenti ai parametri qualitativi minimi previsti per ogni livello di classificazione, in deroga ai propri strumenti urbanistici generali vigenti.

## Art. 43.

*Disposizioni transitorie riguardanti le attività di bed & breakfast*

1. Coloro che a seguito di denuncia d'inizio attività hanno intrapreso attività di bed & breakfast sulla base della legge regionale 21 agosto 2001, n. 29 (Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato «Bed and Breakfast») provvedono, entro sei mesi dall'abrogazione

della legge stessa, ad effettuare una nuova denuncia d'inizio attività, conformemente a quanto previsto dalla presente legge, ai sensi dell'art. 13 o dell'art. 10.

## Art. 44.

*Disposizioni transitorie relative alle strutture ricettive all'aria aperta*

1. Entro dodici mesi dalla pubblicazione dello specifico atto di giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2 i comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistico edilizia dei complessi ricettivi esistenti e, ove occorre, con l'individuazione delle aree specificatamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi all'aperto.

2. Qualora il mancato inserimento nel piano comunale di aree destinate ai complessi ricettivi all'aria aperta derivasse da un problema di compatibilità ambientale, il piano territoriale di coordinamento provinciale può individuare le forme di mitigazione da assimilare in sede di strumento urbanistico comunale, evitando la penalizzazione delle caratteristiche di servizio possedute dai complessi interessati.

## Art. 45.

*Oneri di urbanizzazione*

1. Ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione è individuata un'unica categoria per le strutture ricettive alberghiere, che comprende alberghi e residenze turistico-alberghiere e un'unica categoria per le strutture ricettive all'aperto, che comprende campeggi e villaggi turistici.

## Art. 46.

*Abrogazioni*

1. La legge regionale 30 novembre 1981, n. 42 (Classificazione delle aziende alberghiere) è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di giunta regionale che regola le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive alberghiere di cui all'art. 3, comma 2.

2. La legge regionale 7 gennaio 1985, n. 1 (Nuova disciplina dei complessi turistici all'aria aperta) è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di giunta regionale che regola le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive all'aria aperta e le tipologie indicate all'art. 4, comma 9, lettere b) e c), di cui all'art. 3, comma 2.

3. La legge regionale 25 agosto 1988, n. 34 (Disciplina per la gestione delle strutture ricettive extralberghiere) è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di giunta regionale che regola le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive extralberghiere e la tipologia indicata all'art. 4, comma 9, lettera a), di cui all'art. 3, comma 2.

4. La legge regionale n. 29/2001 è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2 riguardante la gestione delle attività di bed & breakfast.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 luglio 2004

ERRANI

04R0470

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 giugno 2004, n. 30

**Autorizzazione all'indebitamento finalizzato all'acquisto di immobili sede di uffici regionali. Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006.**

(Pubblicata del Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 17 giugno 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione all'indebitamento finalizzato all'acquisto di sedi regionali*

La giunta regionale è autorizzata a contrarre, nell'esercizio 2004, ulteriore indebitamento, rispetto alle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 59 (Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006), per l'importo massimo di € 67.600.000,00 per l'acquisto dei seguenti immobili:

- a) immobile sede del consiglio regionale, posto in Firenze, via Cavour, nn. 4/6;
- b) immobile posto in Firenze, Piazza dell'unità, n. 1, da destinare ad uffici regionali;
- e) immobile posto in Bruxelles da destinare ad uffici regionali.

2. L'ulteriore indebitamento di cui al comma 1, rientrante nel limite massimo previsto dall'art. 8, comma 2, della legge regionale 8 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), è assunto od emesso ad un tasso iniziale massimo del 3,5 per cento effettivo annuo, da estinguersi in un periodo non superiore a trentacinque anni e con ammortamento decorrente dal 1° gennaio 2005.

3. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti alle minori spese per i canoni di locazione che si determineranno per effetto dell'acquisto degli immobili ai sensi del comma 1.

Art. 2.

*Copertura finanziaria*

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, sono allocate nel bilancio di previsione dell'esercizio 2004 e pluriennale 2004-2006, per l'entrata, nella unità previsionale di base (UPB) 511 «Entrate derivanti da mutui ed altre forme di indebitamento» (annualità 2004) e, per la spesa, nella UPB 734 «Patrimonio - spese di investimento» (annualità 2004).

2. L'onere derivante dall'indebitamento di cui al comma 1, è quantificato in:

- a) € 100.000,00 quale preammortamento relativo all'esercizio 2004;
- b) € 3.484.502,00 quale presunta rata annua di ammortamento gravante sugli esercizi 2005 e successivi.

3. L'eventuale maggiorazione dell'onere annuo di ammortamento delle operazioni di indebitamento di cui all'art. 1, dovuta alla variabilità del tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trova copertura finanziaria con variazione ai bilanci annuale e pluriennali.

4. Gli oneri di preammortamento di cui al comma 2 trovano copertura nella UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - spese correnti» (annualità 2004) del bilancio di previsione 2004-2006.

5. Gli oneri per l'ammortamento delle rate relative agli esercizi 2005 e 2006 trovano copertura, nella UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - spese correnti» (annualità 2005-2006) e nella UPE n. 735 «Rimborso prestiti» (annualità 2005-2006) del bilancio di previsione 2004-2006 per i seguenti importi:

- a) interessi relativi all'anno 2005: € 2.440.948,00;
- b) quota capitale relativa all'anno 2005: € 1.043.554,00;
- e) interessi relativi all'anno 2006: € 2.404.104,00;
- d) quota capitale relativa all'anno 2006: € 1.080.398,00.

6. Per le rate di ammortamento relative agli esercizi successivi al 2006 si fa fronte ai relativi oneri con legge di bilancio.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 giugno 2004

MARTINI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 giugno 2004.*

04R0448

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2004, n. 31.

**Disposizioni attuative dell'art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) in materia di contenzioso concernente l'invalidità civile e modifiche all'art. 14 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, Istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 9 luglio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge disciplina le modalità di difesa in giudizio della Regione ai sensi dell'art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2004»), nei procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile di cui all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, a. 59), nei quali la Regione sia legittimata passivamente.

## Art. 2.

*Difesa in giudizio della Regione*

1. Nei procedimenti di cui all'art. 1 la Regione, salve le ordinarie modalità di difesa in giudizio, è difesa da funzionari dell'azienda unità sanitaria locale presso cui opera la commissione medica che ha compiuto l'accertamento sanitario delle situazioni invalidanti.

2. Il funzionario è incaricato della difesa sulla base di una procura generale notarile del legale rappresentante della Regione Toscana.

3. Il funzionario incaricato si costituisce eleggendo domicilio presso la sede dell'azienda unità sanitaria locale (USL).

4. In tutti i casi in cui è nominato dal giudice un consulente tecnico d'ufficio, il funzionario incaricato della difesa nomina come consulente tecnico di parte un membro della commissione medica che ha compiuto l'accertamento sanitario della situazione invalidante oggetto di giudizio.

## Art. 3.

*Compiti delle aziende USL*

1. Le aziende U.S.L. assicurano, nell'ambito della propria articolazione organizzativa, il supporto conoscitivo necessario alla difesa di cui all'art. 1, il raccordo con le commissioni mediche di verifica e lo svolgimento di tutti gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione dei contenziosi.

2. Le aziende U.S.L. provvedono altresì, nel termine di cui al comma 3, al pagamento, in caso di soccombenza, delle spese legali e del consulente tecnico d'ufficio liquidate con provvedimento del giudice, e ne danno comunicazione alla Regione.

3. Il pagamento delle spese deve avvenire nel termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), come modificato dall'art. 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001).

4. Le aziende U.S.L. inviano alla giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione che dà atto del numero delle controversie iniziate, di quelle concluse nell'anno precedente e, per quest'ultime, dell'esito delle stesse, conseguentemente la giunta regionale relaziona alla commissione consiliare competente ed al consiglio regionale.

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 14 della legge regionale 85/1998*

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi, sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) è sostituito dal seguente:

1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 130 del decreto, relative alla concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, sono attribuite, ai fini di assicurarne l'adeguato esercizio, ai comuni capoluogo di provincia, nonché ai comuni di Empoli e Viareggio, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza delle relative aziende USL, di cui all'allegato I della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale).

2. Al comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 85/1998 sono soppresse le seguenti parole: in caso di impugnativa giurisdizionale degli atti delle commissioni, le aziende U.S.L. stanno in giudizio tramite il proprio rappresentante legale.

## Art. 5.

*Riordino del sistema delle indennità*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge la giunta regionale propone al Consiglio regionale un atto di riordino del sistema delle indennità in favore dei membri che integrano le commissioni mediche per l'accertamento delle situazioni di invalidità.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 23 giugno 2004.

Firenze, 30 giugno 2004

MARTINI

04R0449

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2004, n. 32.

**Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1991, n. 38, (Norme per il riconoscimento dell'associazione degli ex consiglieri regionali).**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 24 del 9 luglio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 23 luglio 1991, n. 38, è aggiunto il seguente comma:

«2. i consiglieri regionali cessati dal mandato possono fregiarsi della denominazione di consiglieri regionali onorari.

## Art. 2.

All'art. 3 della legge regionale 23 luglio 1991, n. 38, è aggiunto il seguente comma:

«2. L'Associazione è consultata dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale su ogni proposta relativa allo stato giuridico ed economico riguardante i consiglieri regionali cessati dal mandato».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 giugno 2004.

Firenze, 30 giugno 2004

MARTINI

04R0451

**REGIONE LAZIO**

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2004, n. 1.

**Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 28 febbraio 2004)*

*(Omissis).*

**04R0436**

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 2.

**Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 10 marzo 2004)*

*(Omissis).*

**04R0437**

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 3.

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 7 del 10 marzo 2004)*

*(Omissis).*

**04R0438**

LEGGE REGIONALE 15 aprile 2004, n. 4.

**Iscrizione al registro regionale delle associazioni di volontariato che operano nel campo della donazione del sangue di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 concernente la disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio anche dei gruppi donatori di sangue C.R.I.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 30 aprile 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Possono essere iscritti al Registro regionale delle associazioni di volontariato che operano nel campo della donazione del sangue anche i gruppi donatori di sangue della Croce Rossa Italiana (C.R.I.). La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge, della Regione Lazio.

Roma, il 15 aprile 2004

STORACE

**04R0439**

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2004, n. 5.

**Modifiche della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19 (Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'art. 133, secondo comma della Costituzione) e successive modificazioni.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 12 del 30 aprile 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19 «Norme sul referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni e modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali, in attuazione dell'art. 133, secondo comma della Costituzione» e successive modifiche.*

1. Al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 19/1980 sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto al terzo comma dell'art. 6.».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 19*

1. Dopo il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 19/1980 inserito il seguente:

«Nel caso in cui il referendum si svolga contestualmente ad altre consultazioni disciplinate da legge statale le giornate di votazione e l'orario di apertura, dei seggi per il referendum sono quelli previsti per le consultazioni stesse.».

2. Dopo il quarto comma dell'art. 6 della legge regionale n. 19/1980 inserito il seguente:

«Nel caso in cui il referendum si svolga contestualmente ad altre consultazioni disciplinate da legge statale, le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni relative alle altre consultazioni.».

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 28 aprile 2004

STORACE

**04R0440**

## LEGGE REGIONALE 29 aprile 2004, n. 6.

**Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Lazio per le emergenze socio-assistenziali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 14 del 20 maggio 2004)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione interviene in favore dei piccoli comuni del Lazio, attraverso la concessione di appositi contributi, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali dei servizi sociali in occasione del verificarsi di emergenze di carattere socio-assistenziale per le quali le risorse proprie comunali e quelle trasferite dalla Regione in via ordinaria siano insufficienti.

## Art. 2.

*Definizione di piccoli comuni*

1. Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione non superiore ai duemila abitanti.

## Art. 3.

*Concessione dei contributi*

1. La tipologia delle emergenze socio-assistenziali, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, sono definiti dalla giunta regionale con propria deliberazione, tenuto conto delle previsioni del bilancio regionale, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) le emergenze devono attenersi esclusivamente a servizi o interventi rientranti nei livelli essenziali concernenti le prestazioni socio-assistenziali in ambito comunale;

b) i contributi non possono essere concessi per interventi previsti nei piani di zona di cui all'art. 51 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche;

c) nel caso in cui, a seguito dell'emergenza, si renda necessario un intervento destinato a proseguire per più anni, il contributo può essere concesso soltanto in relazione all'anno in cui si è verificata l'emergenza; per gli anni successivi l'intervento deve essere inserito nei piani di zona di cui all'art. 51 della legge regionale n. 38/1996 e successive modifiche.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 4.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito nell'ambito dell'UPB H41, un apposito capitolo denominato «Contributi a favore dei piccoli comuni per le emergenze socio-assistenziali» con lo stanziamento di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dell'UPB T21 per l'importo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 29 aprile 2004

STORACE

**04R0441**

## LEGGE REGIONALE 13 maggio 2004, n. 7.

**Modifica alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 28 (Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente). Disposizione transitoria.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 29 maggio 2004)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 28: «Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente» e successive modifiche.*

1. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 28/1980 è sostituito dal seguente:

«La individuazione dei nuclei edilizi abusivi di cui al primo comma consiste nella perimetrazione delle parti del territorio occupate da costruzioni abusive nonché delle aree inedificate da destinare ad edilizia residenziale e a recupero degli standard urbanistici. La perimetrazione risulta da elaborati grafici e dalla descrizione della consistenza e tipologia edilizia nonché dello stato di urbanizzazione e della dotazione dei servizi.»

2. Dopo il quinto comma dell'art. 6 della legge regionale n. 28/1980 è inserito il seguente:

«Nei nuclei perimetrati ai sensi dell'art. 1, secondo comma gli interventi sulle aree inedificate devono essere finalizzati alla riqualificazione urbanistica e si attuano attraverso comparti o comprensori d'iniziativa pubblica o privata, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) l'indice di utilizzazione territoriale non può essere superiore a 0,20 mq/mq;

b) le destinazioni non residenziali non possono essere complessivamente superiori al 20 per cento della nuova cubatura residenziale;

c) il numero di abitanti insediabili non può eccedere quello degli abitanti insediati;

d) la cessione gratuita al comune delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

e) la nuova volumetria deve essere compresa all'interno del fabbisogno complessivo dello strumento urbanistico generale approvato o adottato;

f) venga allegato allo strumento attuativo uno studio di inserimento architettonico-urbanistico dei nuovi interventi all'interno del contesto urbano esistente.».

Art. 2.

*Disposizione transitoria*

1. Sono fatte salve le perimetrazioni eventualmente adottate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in difformità alle norme previgenti, purché non in contrasto con le modifiche introdotte dall'art. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 13 maggio 2004

STORACE

**04R0442**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G407038/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**  
**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	<b>ACIREALE (CT)</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	<b>APRILIA (LT)</b>	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	<b>AREZZO</b>	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	<b>AVELLINO</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	<b>BARI</b>	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	<b>BRESSO (MI)</b>	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	<b>CALTANISSETTA</b>	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	<b>FOLIGNO (PG)</b>	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	<b>FROSINONE</b>	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	<b>MILANO</b>	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	<b>MOLFETTA (BA)</b>	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	<b>NOCERA INF. (SA)</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	<b>PADOVA</b>	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	<b>PERUGIA</b>	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	<b>ROMA</b>	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	<b>ROMA</b>	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	<b>ROVIGO</b>	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	<b>SASSARI</b>	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	<b>SIRACUSA</b>	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	<b>VARESE</b>	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	<b>VERONA</b>	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
☎ 800-864035

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (\*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € <b>397,47</b> - semestrale € <b>217,24</b>
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € <b>284,65</b> - semestrale € <b>154,32</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € <b>67,12</b> - semestrale € <b>42,06</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € <b>166,66</b> - semestrale € <b>90,83</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € <b>64,03</b> - semestrale € <b>39,01</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € <b>166,38</b> - semestrale € <b>89,19</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € <b>776,66</b> - semestrale € <b>411,33</b>
<b>Tipo F1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € <b>650,83</b> - semestrale € <b>340,41</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili  
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

#### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**

Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 9 2 5 \*

€ **1,60**